Spedizione in abbonamento postale

Anno 101° — Numero 200

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 17 agosto 1960 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Ricompense al valor militare

Decreto presidenziale 23 giugno 1960
registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 1960
registro n. 22 Aeronautica, foglio n. 360

Sono conferite le seguenti decorazioni al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

« ALLA MEMORIA »

D'ADDETTA Vincenzo, sottotenente pilota. — Arditissimo pilota da caccia di indiscusso valore, partecipava con instancabile slancio alla difesa dell'Eritrea eseguendo numerose audaci azioni e prendendo parte a diversi combattimenti aerei contro forze nemiche soverchianti. Durante un attacco nemico alla Base di Gura, decollava col suo apparecchio CR.32 sotto l'infuriare del fuoco avversario ed impegnava combattimento contro forze nemiche superiori battendosi strenuamente nell'impari lotta fino a che colpito precipitava sul campo incontrando morte gloriosa nel rogo dell'apparecchio. — Cielo dell'aeroporto di Gura-Eritrea, 3 febbraio 1941.

« A VIVENTI »

SANTORO Francesco, tenente pilota cpl. — Pilota di un reparto d'assalto, entusiasta ed abile, portava a termine coraggiose azioni di bombardamento a tuffo e mitragliamento a volo rasente contro obiettivi terrestri nemici cui infliggeva gravi perdite. Capo pattuglia arditissimo con l'esempio e la capacità trascinava i propri gregari nel vortice della battaglia, incurante della caccia nemica e della violenta reazione antiaerea che gli danneggiava molte volte gravemente il velivolo. — Cielo dell'Africa settentrionale, 12 luglio 1942-16 gennaio 1943.

MIRANDA Enrico, tenente pilota cpl. — Comandante di squadriglia già distintosi in tre azioni di siluramento, partecipava ad un intenso ciclo di ricognizioni offensive diurne e notturne portando sempre brillantemente a termine ogni missione di guerra. In una ricognizione offensiva notturna, intercettato dalla caccia e perduto il contatto con il sezionario, proseguiva isolato la missione portandosi fin nei pressi di una munitissima base nemica. Avvistato un convoglio scortato da navi da guerra, sfidando risolutamente la reazione avversaria attaccava e colpiva con il siluro un piroscafo di 8000 tonnellate, riportando così la sua quarta vittoria. Esempio di coraggio, perizia ed elette virtù militari. — Cielo del Mediterraneo centrale, 12 dicembre 1941-25 aprile 1943.

CALLIGARIS Mario, tenente osservatore. — Osservatore su apparecchio da bombardamento, valoroso ufficiale e provetto puntatore, partecipava a numerose azioni su forti concentramenti nemici. Durante un'azione di bombardamento e spezzonamento su un centro di resistenza particolarmente importante, dopo un tiro efficace che arrecava sensibili perdite al nemico, si abbassava a volo radente e, incurante della violenta reazione avversaria che colpiva il velivolo, con serena audacia lo mitragliava sino a farlo desistere da ulteriori attacchi. Mirabile esempio di dedizione al dovere e di generoso ardimento. — Cielo della Balcania, 20 ottobre 1941-20 ottobre 1942.

(5032)

Decreto presidenziale 23 giugno 1960
registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 1960
registro n. 22 Aeronautica, foglio n. 358

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare:

MEDAGLIA DI BRONZO

LOTTI Giuseppe, tenente pilota in servizio permanente effettivo. — Capo equipaggio di apparecchio plurimotore, effettuava numerose missioni di bombardamento in zone montane e fittamente coperte portandole efficacemente a compimento. Sovente, per meglio individuare le formazioni nemiche, non esitava a portarsi a bassa quota esponendosi audacemente al pericolo della reazione contraerea. Durante una missione, notato un pericoloso concentramento di partigiani, lo spez-

zonava e mitragliava disperdendolo. Tornava più volte alla base con l'apparecchio colpito. — Slovenia, Erzegovina, 15 luglio 1942-30 luglio 1943.

FAIS Luigi, maresciallo di 3ª classe. — Capo marconista di stormo da bombardamento, compiva numerose missioni di guerra contribuendo al loro successo con la sua perizia ed il suo ardimento. Nel corso di un bombardamento in formazione effettuato su importante obiettivo difeso da numerosi caccia, malgrado il suo apparecchio fosse stato più volte colpito e l'apparato radio danneggiato, riusciva, mediante una riparazione di fortuna, a ristabilire il collegamento radio con la base. Permetteva così alla nostra caccia, di intervenire tempestivamente e di risolvere favorevolmente le sorti del combattimento. — Cielo della Grecia e dell'Africa settentrionale, 31 ottobre 1940-31 dicembre 1941.

ANGLANA Cesare, sergente maggiore armiere. — Armiere di velivolo aerosilurante, già distintosi in precedenti azioni, compiva un rilevante numero di ricognizioni offensive e partecipava al siluramento ed affondamento di una petroliera di 3500 tonnellate ed al mitragliamento su unità navali nemiche. In tali missioni riusciva sempre, col preciso fuoco delle proprie armi, a sventare l'offesa della caccia nemica. — Cielo del Mediterraneo, 14 maggio 1942-17 luglio 1942-5 gennaio 1943-22 marzo 1943.

SAMPUGNANI Cesare, 1° aviere motorista. — Incaricato del comando di un autoreparto aeroportuale, si prodigava incessantemente per la sua efficienza e durante una marcia di ripiegamento di oltre 1000 km. lo guidava con coraggio e perizia sotto la frequente offesa nemica. Ferito seriamente durante un mitragliamento aereo e ricoverato in ospedale, sollecitava ed otteneva di essere dimesso per raggiungere di nuovo il reparto e dividerne la sorte. — Africa settentrionale, 9 gennaio 1942-20 gennaio 1943.

DE ZORDI Giovanni, sergente pilota cpl. — Secondo pilota d'apparecchio da trasporto, effettuava numerosi voli di guerra per collegamenti e rifornimento materiali. Durante le fasi critiche della ritirata partecipava a missioni di soccorso a presidi accerchiati, spesso effettuando atterraggi di fortuna per caricare i feriti, anche sotto il tiro nemico. Rientrava più volte alla base con l'apparecchio colpito. Esempio di grande ardimento e spirito di abnegazione. — Fronte russo, 9 maggio 1942-13 aprile 1943.

GALASSI Elio, aviere scelto marconista. — Marconista di bordo di apparecchio da trasporto, effettuava numerose missioni di guerra su mare aperto e su rotte fortemente insidiate dal nemico. Durante una missione di trasporto mentre era in volo per la Tunisia, il suo aereo, attaccato da caccia nemici e più volte colpito ed incendiato, veniva costretto ad un ammaraggio di fortuna su mare aperto. Quantunque ferito si prodigava nel salvataggio dei compagni di volo dando luminosa prova di alto senso di abnegazione e noncuranza del pericolo. — Fronte russo, greco e del Mediterraneo, 11 maggio 1942-17 marzo 1944.

CROCE AL VALOR MILITARE

[illegible] Luigi, sottotenente pilota. — Capo equipaggio di apparecchio facente parte di una formazione da bombardamento, durante una missione d'attacco ad una base nemica, portava coraggiosamente a termine il suo compito malgrado violento fuoco contraereo e l'attacco di caccia nemici. Nel cruento combattimento concorreva all'abbattimento di due caccia ed al danneggiamento di altri due. — Cielo dell'Africa settentrionale, 10 settembre 1940.

IPPOLITO Giuseppe, aviere scelto marconista. — Marconista mitragliere di velivolo da bombardamento a tuffo, partecipava a missioni di bombardamento e mitragliamento su importanti obiettivi terrestri. In un combattimento tra la sua formazione e la caccia nemica, il fuoco preciso della sua arma riusciva a danneggiare gravemente un aereo avversario e probabilmente ad abbatterlo. Rientrava alla base con l'apparecchio più volte colpito. — Fronte greco-albanese, Africa settentrionale, Mediterraneo, 20 aprile 1941-13 agosto 1942.

CANTORE Dino, aviere scelto di governo. — Capo armatiratore volontario di mitragliatrice sistemata a difesa di un aeroporto, durante numerose incursioni aeree nemiche dimostrava perizia e coraggio continuando a far fuoco nei momenti più pericolosi. Contribuiva efficacemente alla difesa della base. — Aeroporto di Maritza (Grecia), luglio 1941.

(5035)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 giugno 1960, n. 804.

Approvazione dello statuto del Consorzio per lo sviluppo industriale della zona di Bari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 29 luglio 1957, n. 634, modificata ed integrata dalla legge 18 luglio 1959, n. 555;

Visto l'atto 13 febbraio 1960, n. 13262 del repertorio dell'Amministrazione provinciale di Bari, con il quale è stato costituito il Consorzio per lo sviluppo industriale della zona di Bari e ne è stato approvato lo statuto;

Vista la deliberazione del 27 maggio 1960 del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, con l'intervento del Ministro per l'interno;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

E' approvato lo statuto del Consorzio per lo sviluppo industriale della zona di Bari, Ente di diritto pubblico a norma dell'art. 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634, nel testo modificato dall'art. 8 della legge 18 luglio 1959, n. 555.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 giugno 1960

GRONCHI

TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 agosto 1960
Atti del Governo, registro n. 128, foglio n. 211. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 giugno 1960, n. 805.

Approvazione dello statuto del Consorzio del porto e dell'area di sviluppo industriale di Brindisi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 29 luglio 1957, n. 634, modificata ed integrata dalla legge 18 luglio 1959, n. 555;

Visto il decreto 20 dicembre 1949, con il quale il Prefetto di Brindisi ha approvato la costituzione del Consorzio del porto di Brindisi ed il relativo statuto;

Vista la deliberazione n. 4 in data 4 dicembre 1959 dell'assemblea del Consorzio del porto di Brindisi, concernente modifiche allo statuto dell'Ente;

Visto il decreto 7 dicembre 1959 del Prefetto di Brindisi, che approva le predette modifiche dello statuto dell'Ente, il quale assume la denominazione di « Consorzio del porto e dell'area di sviluppo industriale di Brindisi »;

Vista la deliberazione n. 5 in data 24 febbraio 1960 dell'assemblea del Consorzio del porto e dell'area di sviluppo industriale di Brindisi, concernente ulteriori proposte di modifica dello statuto dell'Ente;

Visto il decreto 27 febbraio 1960, con il quale il Prefetto di Brindisi ha approvato tali ulteriori modifiche;

Vista la deliberazione del 27 maggio 1960 del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, con l'intervento del Ministro per l'interno;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

E' approvato lo statuto del Consorzio del porto e dell'area di sviluppo industriale di Brindisi, Ente di diritto pubblico, a norma e per gli effetti dell'art. 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634, nel testo modificato dall'art. 8 della legge 18 luglio 1959, n. 555.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 giugno 1960

GRONCHI

TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 agosto 1960
Atti del Governo, registro n. 128, foglio n. 210. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 giugno 1960, n. 806.

Approvazione dello statuto del Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Taranto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 29 luglio 1957, n. 634, modificata ed integrata dalla legge 18 luglio 1959, n. 555;

Visto l'atto 20 febbraio 1960, n. 53480, del repertorio dell'Amministrazione provinciale di Taranto, con il quale è stato costituito il Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Taranto e ne è stato approvato lo statuto;

Vista la deliberazione del 27 maggio 1960 del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, con l'intervento del Ministro per l'interno;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

E' approvato lo statuto del Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Taranto, Ente di diritto pubblico a norma dell'art. 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634, nel testo modificato dall'art. 8 della legge 18 luglio 1959, n. 555.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 giugno 1960

GRONCHI

TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 agosto 1960
Atti del Governo, registro n. 128, foglio n. 209. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 luglio 1960, n. 807.

Determinazione della misura dei contributi relativi alla assicurazione di malattia per i coltivatori diretti per l'anno 1960.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto della Costituzione;

Visti gli articoli 22, lettera *b*) e 24, commi primo e quinto, della legge 22 novembre 1954, n. 1136;

Visto l'articolo unico, comma terzo, del regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138;

Visto l'art. 1, comma primo, della legge 14 aprile 1956, n. 307;

Viste le proposte formulate dal Consiglio centrale della Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per i coltivatori diretti, ai sensi dell'art. 13, comma primo, lettera *b*), della legge 22 novembre 1954, n. 1136;

Sentita la Commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per le finanze, per il tesoro, per l'agricoltura e foreste;

Decreta:

Art. 1.

Per l'anno 1960, il contributo di cui all'art. 22, lettera *b*) della legge 22 novembre 1954, n. 1136, è stabilito, per ogni giornata di lavoro accertata ai sensi del regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, nelle misure seguenti:

L. 10 per le provincie di Agrigento, Caltanissetta, Campobasso, Potenza, Reggio Calabria;

L. 12 per le provincie di Aosta, Asti, Avellino, Bari, Benevento, Brindisi, Caserta, Catania, Catanzaro, Chieti, Cosenza, Cuneo, Enna, Foggia, Latina, Lecce, Matera, Messina, Napoli, Palermo, Pescara, Ragusa, Reggio Emilia, Salerno, Siracusa, Taranto, Teramo, Torino, Trapani, Vicenza;

L. 14 per la provincia di Nuoro;

L. 18 per la provincia di Gorizia;

L. 22 per le provincie di Treviso e Viterbo;

L. 24 per le provincie di Alessandria, Frosinone e Novara;

L. 26 per la provincia di Pavia;

L. 27 per la provincia di Verona;

L. 28 per le provincie di Ferrara e Rovigo;

L. 30 per le provincie di Bolzano, Cagliari, Grosseto, Imperia, L'Aquila, Modena, Rieti, Roma, Sassari, Sòndrio, Terni, Udine;

L. 31 per la provincia di Vercelli;

L. 32 per le provincie di Cremona e Trento;

L. 33 per la provincia di Bergamo;

L. 34 per la provincia di Brescia;

L. 36 per le provincie di Ancona, Forlì, Macerata, Milano e Parma;

L. 40 per le provincie di Arezzo, Como, Padova e Savona;

L. 42 per le provincie di Firenze, Perugia, Pistoia e Siena;

L. 44 per la provincia di Bologna;

L. 45 per la provincia di Mantova;

L. 48 per le provincie di Ascoli Piceno, Belluno, Genova, La Spezia, Livorno, Lucca, Pesaro, Piacenza, Pisa, Massa Carrara, Ravenna, Varese, Venezia.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 luglio 1960

GRONCHI

TAMBRONI — ZACCAGNINI — SPATARO — TRABUCCHI — TAVIANI — RUMOR

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 agosto 1960
Atti del Governo, registro n. 128, foglio n. 156. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 1960, n. 808.

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « G. Prinetti », con sede in Beverate frazione del comune di Brivio (Como).

N. 808. Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « G. Prinetti », con sede in Beverate, frazione del comune di Brivio (Como), viene eretto in ente morale e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 agosto 1960
Atti del Governo, registro n. 128, foglio n. 181. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 luglio 1960, n. 809.

Soppressione della Fabbriceria della Chiesa parrocchiale di San Floriano, in frazione San Floriano del comune di San Biagio di Callalta (Treviso).

N. 809. Decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene soppressa la Fabbriceria della Chiesa parrocchiale di San Floriano, in frazione San Floriano del comune di San Biagio di Callalta (Treviso).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 agosto 1960
Atti del Governo, registro n. 128, foglio n. 127. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 luglio 1960, n. 810.

Soppressione della Fabbriceria della Chiesa parrocchiale di Santa Bona, in frazione Santa Bona del comune di Treviso.

N. 810. Decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene soppressa la Fabbriceria della Chiesa parrocchiale di Santa Bona, in frazione Santa Bona del comune di Treviso.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 agosto 1960
Atti del Governo, registro n. 128, foglio n. 126. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 luglio 1960, n. 811.

Soppressione di sei Fabbricerie di Chiese parrocchiali della Diocesi di Treviso.

N. 811. Decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, vengono soppresse le Fabbricerie delle seguenti Chiese parrocchiali della Diocesi di Treviso:

dei Santi Simone e Giuda, nella frazione Torreselle del comune di Piombino Dese (Padova);

della Natività di Maria SS.ma, nel comune di Trabaseleghe (Padova);

di Santa Maria Assunta, nella frazione Rustega del comune di Camposampiero (Padova);

di Sant'Alessandro M., nel comune di Massanzago (Padova);

dei Santi Pietro e Paolo, nella frazione Levada del comune di Piombino Dese (Padova);

di San Giacomo Maggiore, nella frazione Fossalta del comune di Trabaseleghe (Padova).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 agosto 1960
Atti del Governo, registro n. 128, foglio n. 123. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 luglio 1960, n. 812.

Soppressione della Fabbriceria della Chiesa parrocchiale di San Vito, nella frazione San Vito del comune di Altivole (Treviso).

N. 812. Decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene soppressa la Fabbriceria della Chiesa parrocchiale di San Vito, nella frazione San Vito del comune di Altivole (Treviso).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 agosto 1960
Atti del Governo, registro n. 128, foglio n. 128. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 10 novembre 1959.

Delimitazione della zona portuale interna di Ferrara (darsena di San Paolo).

IL MINISTRO PER I TRASPORTI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE
E
IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visti gli articoli 21, 56, 1272 e 1274 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visti gli articoli 5, 158, 159 e 160 del regolamento per la navigazione interna, approvato con decreto presidenziale 28 giugno 1949, n. 631;

Udito il parere del Comitato superiore per la navigazione interna;

Decreta:

Art. 1.

La zona portuale di Ferrara — San Paolo, sita nella circoscrizione territoriale del comune di Ferrara — è delimitata secondo l'annessa planimetria in scala 1:2000, che fa parte integrante del presente decreto.

In tale planimetria, che comprende il foglio mappale n. 160 dell'Ufficio tecnico erariale per la provincia di Ferrara, la zona portuale predetta è indicata con colorazione gialla ed è delimitata da una linea continua in rosso.

Art. 2.

La zona portuale di cui al precedente articolo comprende la darsena situata sul canale di Burana, a sud delle mura della città, tra la linea ferroviaria Ferrara-Bologna e la confluenza del Naviglio Volano con il Po di Primaro. La darsena è costituita da una banchina in terra battuta con un muro di sostegno in cemento armato della lunghezza di m. 500 circa ricavata sulla sponda sinistra del canale di Burana.

Essa è delimitata come segue:

nell'entroterra: da una linea che costeggia la strada comunale della darsena, dai magazzini generali della Cassa di risparmio di Ferrara al deposito della Società Italiana Nafta;

a monte: da una linea che segue i lati est e sud del fabbricato degli ex Magazzini generali della Cassa di risparmio di Ferrara ed il ciglio della scarpata di accesso al ponte ex Impero e si prolunga fino alla sponda destra del canale nel punto *A*;

a valle:

a) dal muro di cinta dei depositi della Società Italiana Nafta;

b) da un breve tratto di banchina adiacente alla particella mappale 379;

c) da una linea che attraversa il canale e raggiunge ortogonalmente la sponda destra nel punto *B*.

Art. 3.

Entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica coloro che occupano, senza la prescritta concessione, aree o beni demaniali compresi nella zona portuale delimitata nel precedente art. 2 devono presentare la relativa domanda di concessione al competente Ispettorato di porto di Ferrara.

Art. 4.

Il presente decreto, con l'annessa planimetria, che ne fa parte integrante, rimane visibile presso il Ministero dei trasporti - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Ufficio navigazione interna, presso l'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per il Veneto e presso l'Ispettorato di porto di Ferrara.

Roma, addì 10 novembre 1959

Il Ministro per i trasporti
ANGELINI

Il Ministro per le finanze
TAVIANI

Il Ministro per i lavori pubblici
TOGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 luglio 1960
Registro n. 79 bilancio Trasporti (I.G.M.C.T.C.), foglio n. 238

(5080)

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1960.

Modifica dello statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie della Liguria, ente di diritto pubblico con sede in Genova.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Vista la legge 22 giugno 1950, n. 445;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10, e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto lo statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie della Liguria, ente di diritto pubblico con sede in Genova, approvato con decreto ministeriale 18 marzo 1955 e modificato con decreti ministeriali 4 maggio 1956, 15 dicembre 1956 e 10 dicembre 1957;

Viste le deliberazioni assunte il 21 aprile 1960 dall'assemblea straordinaria degli enti partecipanti al predetto Istituto regionale;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

La seguente disposizione dello statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie della Liguria, ente di diritto pubblico con sede in Genova, è modificata come in appresso:

Art. 5, primo comma. — « Il fondo di dotazione dell'Istituto è di L. 400.000.000 (quattrocentomilioni) ed è costituito da quote di partecipazione, nominative ed indivisibili, di L. 1.000.000 (un milione) ciascuna, sottoscritte dalle Casse di risparmio della Liguria nella seguente misura:

Cassa di risparmio di Genova, n. 200 quote per L. 200.000.000;

Cassa di risparmio di Savona, n. 110 quote per L. 110.000.000;

Cassa di risparmio di La Spezia, n. 90 quote per L. 90.000.000.

In totale, n. 400 quote per L. 400.000.000 ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 giugno 1960

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

Il Ministro per l'industria e commercio
COLOMBO

(4995)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1960.

Sostituzione di un membro della Commissione provinciale per il collocamento di Latina.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 30 maggio 1959, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Latina;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Latina n. 12884

in data 6 maggio 1960, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione, per trasferimento ad altra sede, dell'ing. Marchese Corrado, rappresentante del Genio civile in seno alla predetta Commissione, con l'ing. Zoina Adriano;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

L'ing. Zoina Adriano è nominato membro della Commissione provinciale per il collocamento di Latina, quale rappresentante del Genio civile, in sostituzione dell'ing. Marchese Corrado.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 giugno 1960

Il Ministro: ZACCAGNINI

(4982)

DECRETO MINISTERIALE 16 luglio 1960.

Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione della Sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico presso la Banca Nazionale del Lavoro.

IL MINISTRO PER IL TESORO
PRESIDENTE DEL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto lo statuto della Sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico presso la Banca Nazionale del Lavoro, con sede in Roma, approvato con decreto 15 ottobre 1948, e modificato con decreti 20 ottobre 1953, 13 maggio 1955 e 31 ottobre 1959;

Visto il decreto 29 aprile 1958, n. 416605/40, con il quale è stato nominato, fra gli altri, il prof. Roberto Bracco, quale membro del Consiglio di amministrazione della detta Sezione, in rappresentanza dell'Istituto delle Assicurazioni;

Vista la lettera del 30 giugno 1960, con la quale l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni ha designato l'on.le Luigi Carmagnola quale nuovo rappresentante in seno al detto organo, in sostituzione del prof. Roberto Bracco, dimissionario;

Decreta:

L'on. Luigi Carmagnola è nominato membro del Consiglio di amministrazione della Sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico presso la Banca Nazionale del Lavoro, con sede in Roma, in sostituzione del prof. Roberto Bracco, dimissionario.

Il predetto resterà in carica fino al compimento del triennio previsto nel citato decreto 29 aprile 1958.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 luglio 1960

Il Ministro: TAVIANI

(4980)

DECRETO MINISTERIALE 20 luglio 1960.

Classificazione tra le provinciali di 61 strade in provincia di Rieti.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Considerato che ai sensi dell'art. 16 della citata legge, l'Amministrazione provinciale di Rieti, ha provveduto alla formazione del piano di tutte le strade in possesso dei requisiti di cui alla legge stessa, per essere classificate provinciali;

Visto il piano generale compilato dall'Amministrazione stessa, nel quale sono riportate:

a) le strade già giuridicamente provinciali in virtù delle precedenti disposizioni di legge;

b) le strade che, avendo i requisiti di strade provinciali debbono essere classificate tali, giusta l'art. 5 della legge n. 126;

Vista la delibera in data 8 settembre 1958, n. 50, del Consiglio provinciale di Rieti;

Ritenuto che detto piano è stato pubblicato nel Foglio annunzi legali della prefettura di Rieti in data 16 settembre 1958, n. 17-*bis*;

Ritenuto che sono state presentate opposizioni;

Vista la delibera in data 27 gennaio 1959, n. 7, del Consiglio provinciale di Rieti, relativa alle opposizioni presentate;

Vista la delibera in data 9 maggio 1959, n. 10302, della Giunta provinciale amministrativa di Rieti;

Visto il voto in data 10 novembre 1959, n. 2053, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha ritenuto l'unito piano meritevole di approvazione;

Veduto l'unito elenco, allegato quale parte integrante al presente decreto, nel quale sono riportate le strade comprese nel piano *b*) che possono ora essere classificate provinciali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, è approvato il piano generale descritto nelle premesse.

Art. 2.

Le strade indicate nell'elenco di cui sopra, allegato quale parte integrante al presente decreto, sono classificate provinciali ai sensi e per gli effetti della citata legge 12 febbraio 1958, n. 126.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 luglio 1960

Il Ministro: TOGNI

PROVINCIA DI RIETI

Elenco delle strade provincializzate

1. Casperia: dal bivio della provinciale « Finocchieto » all'abitato del capoluogo del comune di Casperia.
2. Casperia-Cantalupo: dall'abitato di Casperia all'abitato del capoluogo del comune di Cantalupo.
3. Canneto: dalla strada provinciale « Farense » (località Santa Maria) alla strada statale Salaria presso il chilometro 43.
4. Pontecollefegato-Corvaro-Brecciasecca: dalla strada provinciale « Salto-Cicolana » presso Ponte Collefegato allo abitato di Corvaro e quindi alla stessa « Salto-Cicolana » presso Brecciasecca.

5. Orvinio-Vallinfreda-Riofreddo: dalla strada provinciale « Orviniense » al confine con la provincia di Roma verso Vallinfreda.
6. Accumoli: dalla strada statale Salaria al capoluogo del comune di Accumoli.
7. Cantalice: dalla strada statale n. 4-*bis* (presso l'abitato di Vazia) all'abitato di Cantalice inferiore.
8. Poggio Bustone: dalla strada statale « Ternana n. 79 », località « Tre Strade », all'abitato di Poggio Bustone.
9. Cantalice-Poggio Bustone: dall'abitato di Cantalice alla strada di Poggio Bustone.
10. Rivodutri: dalla strada statale Ternana n. 79 per Rivodutri alla strada provinciale « Leonessa » presso Morro.
11. Forano 2°: dalla provinciale « Sabina » (fra il bivio di Gavignano e la stazione ferroviaria di Stimigliano) a Forano e diramazione per la provinciale « Selci-Cantalupo ».
12. Giglio (Magliano Sabino-provinciale Sabina): dalla provinciale « Maglianosabina » presso Magliano alla provinciale « Sabina » presso la Fornace.
13. Varco Sabino: dalla provinciale « Salto-Cicolana » (località Diga del « Salto ») all'abitato di Varco Sabino.
14. Marcetelli: dalla strada di Varco Sabino all'abitato di Marcetelli.
15. Roccasinibalda: dalla provinciale « Turanense » allo abitato del capoluogo di Roccasinibalda.
16. Longone Sabino: dalla strada « Roccasinibalda » all'abitato di Longone Sabino.
17. Colli di Labro: dalla strada statale « Ternana » all'abitato di Colli di Labro.
18. Colli di Labro-Lago di Ventina-Stazione Piediluco: dall'abitato di Colli di Labro al confine con la provincia di Terni.
19. Torricella Sabina: dalla strada statale Salaria presso il km. 68 all'abitato di Torricella.
20. Poggio San Lorenzo-Torricella Sabina: dalla strada Torricella all'abitato di Poggio San Lorenzo.
21. Casaprota-Ponte Buita: dall'abitato di Casaprota alla strada statale Salaria presso Ponte Buita.
22. Rieti-Sala-Longone Sabino-Vallecupola: da Rieti (località « Colle Pelato ») all'abitato di Longone Sabino e Vallecupola.
23. Salaria-Monteleone: dalla strada statale Salaria allo abitato di Monteleone.
24. Monteleone-Oliveto Turanense: dall'abitato di Monteleone alla provinciale Turanense.
25. Turanense-Collalto Sabino: dalla provinciale « Turanense » all'abitato di Collalto Sabino.
26. Collalto-Nespolo: dal bivio di Collalto Sabino all'abitato di Nespolo.
27. Bivio Nespolo-Collegiove: dal bivio di Nespolo all'abitato di Collegiove.
28. Greccio-Santuario: dalla provinciale « Ternana-Rieti per Reopasto », all'abitato di Greccio e quindi alla provinciale stessa.
29. Poggio Bustone-Santuario Francescano: dall'abitato di Poggio Bustone al Santuario.
30. A. M. Ricci-Quattro Strade: dalla strada statale « Ternana » n. 79, presso Porta Conca, alla strada statale stessa in località « Quattro strade ».
31. Cantalupo-Gavignano: dalla provinciale « Selci-Cantalupo » alla provinciale « Sabina ».
32. Contigliano-Stazione: dalla strada provinciale « Fontecerro » alla stazione ferroviaria.
33. Salaria-Stazione Cittaducale: dalla strada statale Salaria alla stazione ferroviaria di Cittaducale.
34. Vindoli-Pianezza-Terzone: dalla provinciale Posta Leonessa presso l'abitato di Leonessa al confine con la provincia di Perugia verso Cascia.
35. Scandriglia: dal bivio sulla strada statale Salaria, diramazione per Ponticelli all'abitato di Scandriglia.
36. Poggio Bustone-Ponte Crispolti: dalla strada di Poggio Bustone (località San Pietro) alla strada statale Ternana n. 79.
37. Gavignano-Stazione ferroviaria: dalla provinciale « Sabina » alla stazione ferroviaria di Gavignano.
38. Castel San Angelo: dal bivio sulla strada statale Salaria all'abitato di Castel San Angelo.
39. Poggio Nativo: dal bivio sulla provinciale Poggio Mirteto all'abitato di Poggio Nativo.
40. Stimigliano: dal bivio sulla provinciale « Sabina » all'abitato di Stimigliano.
41. Poggio Catino: dal bivio sulla provinciale « Finocchieto » all'abitato di Poggio Catino.
42. Pozzaglia: dal bivio sulla provinciale « Orviniense » all'abitato di Pozzaglia Sabina.
43. Belmonte Sabino: dalla provinciale « Turanense »-Bivio Belmonte all'abitato di Belmonte Sabino.
44. Configni: dalla provinciale « Ternana » per Cantalupo, all'abitato di Configni.
45 Concerviano: dalla strada « Salto-Cicolana » (presso ponte San Martino), all'abitato di Concerviano.
46. Monte San Giovanni: dalla provinciale Tancia (bivio Monte San Giovanni) all'abitato di Monte San Giovanni.
47. Borgovelino: dalla strada statale Salaria all'abitato di Borgovelino.
48. Mompeo: dalla provinciale « Tancia » all'abitato di Mompeo.
49 Turania: dal bivio Ponte Pontone sulla « Turanense » all'abitato di Turania.
50. Roccantica: dal bivio sulla provinciale « Finocchieto » all'abitato di Roccantica.
51. Ascrea: dal bivio sulla strada « Turanense » all'abitato di Ascrea.
52. Salisano: dal bivio sulla provinciale « Tancia » allo abitato di Salisano.
53. Castel di Tora: dal bivio sulla provinciale « Turanense » all'abitato di Castel di Tora.
54. Montenero Sabino: dal bivio sulla provinciale « Tancia » all'abitato di Montenero Sabino.
55. Paganico Sabino: dal bivio sulla « Turanense » allo abitato di Paganico Sabino.
56. Montasola: dalla provinciale « Finocchieto » all'abitato di Montasola.
57. Colle di Tora: dalla provinciale « Turanense » all'abitato di Colle di Tora.
58. Micigliano: dalla strada « Salaria » all'abitato di Micigliano.
59. Vacone: dal bivio sulla provinciale « Ternana per Cantalupo » all'abitato di Vacone.
60 Macelletto: dalla strada statale Salaria presso il Ponte del Turano alla provinciale « Tancia », località « Macelletto ».
61 Borgocollefegato-Grotti: dalla provinciale « Salto Cicolana » all'abitato di Grotti.

(4909)

DECRETO MINISTERIALE 24 luglio 1960.

Classificazione tra le provinciali di 19 strade in provincia di Perugia.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Considerato che ai sensi dell'art. 16 della citata legge, l'Amministrazione provinciale di Perugia ha provveduto alla formazione del piano di tutte le strade in possesso dei requisiti di cui alla legge stessa per essere classificate provinciali;

Visto il piano generale compilato dall'Amministrazione stessa nel quale sono riportate:

a) le strade già giuridicamente provinciali in virtù delle precedenti disposizioni di legge;

b) le strade che, avendo i requisiti di cui all'art. 4 della citata legge, dovranno essere classificate provinciali;

Vista la delibera del Consiglio provinciale di Perugia n. 187 del 6 ottobre 1958;

Ritenuto che detto piano è stato pubblicato nel Foglio annunzi legali della prefettura di Perugia del 24 ottobre 1958, n. 17;

Ritenuto che sono state presentate opposizioni;

Vista la delibera del Consiglio provinciale di Perugia n. 4 del 21 gennaio 1959, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa con decisione n. 20106/4 del 29 aprile 1959;

Visto il voto n. 1346 del 28 luglio 1959, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha ritenuto l'unito piano meritevole di approvazione;

Visto l'unito elenco nel quale sono riportate le strade comprese nel piano b) che possono essere, ora, classificate provinciali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, è approvato il piano generale descritto nelle premesse.

Art. 2.

Le strade comprese nel piano b) allegato quale parte integrante al presente decreto, sono classificate provinciali ai sensi e per gli effetti della legge citata 12 febbraio 1958, n. 126.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 luglio 1960

Il Ministro: TOGNI

PROVINCIA DI PERUGIA

Elenco delle strade provincializzate

1. Marsciano-Fratta Todina, con diramazione per Montecastello Vibio, imbocco sulla statale Tiberina (presso Montemolino) per Todi.
2. Le Carceri (sulla strada statale Tiberina)-Ponte di Ferro.
3. Ponte di Ferro-Gualdo Cattaneo-Osteria San Marco (sulla provinciale Foligno-Todi).
4. Montecastelli (sulla statale Tiberina) Banchetti (imbocco sulla provinciale Umbro-Cortonese).
5. Norcia-Preci-Ponte Chiusita (sulla statale « Valnerina »).
6. Bevagna-Bettona-Torgiano-Statale Tiberina (presso il bivio per San Martino in Campo).
7. Bastia-Torgiano-Pontenuovo (sulla statale Tiberina).
8. Strada statale Flaminia-Campello-Pettino-innesto sulla provinciale Sellanese (presso Paraonda).
9. Padule di Gubbio-Colpalombo-innesto sulla provinciale di Valfabbrica (presso Casacostalda).
10. Statale n. 71 (Poderaccio) Paciano-Panicale-imbocco sulla provinciale Castiglionese.
11. Osteria San Marco (sulla provinciale Foligno-Todi) Montefalco-Madonna della Stella.
12. Dalla strada provinciale Spoleto-Todi (Mercatello)-Madonna della Stella-Borgo-Trevi.
13. Trestina (sulla provinciale Umbro-Cortonese)-Morra-Volterrano-Confine provincia Arezzo.
14. San Giustino (sulla strada statale Tiberina) Pistrino-Citerna-Vingone (strada statale 221 « di Monterchi »).
15. Foligno-Montefalco.
16. Cerqueto (sulla provinciale Marscianese)-Spina-Osteria Nova (strada statale n. 220 « Pievaiola »).
17. Colle Umberto-Mantignano-Corciano Vecchio (sulla strada statale 75-*bis*).
18. Monteleone-Poggiodomo.
19. Marsciano-Collepepe-Collazzone-San Terenziano-Castelvecchio-Viepri.

(4990)

DECRETO MINISTERIALE 24 luglio 1960.
Classificazione tra le provinciali di 82 strade in provincia di Caserta.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Considerato che ai sensi dell'art. 16 della citata legge, l'Amministrazione provinciale di Caserta ha provveduto alla formazione del piano di tutte le strade in possesso dei requisiti di cui alla legge stessa per essere classificate provinciali;

Visto il piano generale compilato dall'Amministrazione stessa, nel quale sono riportate:

a) le strade già giuridicamente provinciali in virtù delle precedenti disposizioni di legge;

b) le strade che, avendo i requisiti di strade provinciali, debbono essere classificate tali, giusta l'art. 5 della legge n. 126;

Vista la delibera in data 11 settembre 1958, n. 78, del Consiglio provinciale di Caserta;

Ritenuto che detto piano è stato pubblicato nel Foglio annunzi legali della prefettura di Caserta in data 11 ottobre 1958, n. 15;

Ritenuto che sono state presentate opposizioni;

Vista la delibera in data 3 giugno 1959, n. 232 del Consiglio provinciale di Caserta, relativa alle opposizioni, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa nella seduta del 22 giugno 1959;

Visto il voto in data 30 settembre 1959, n. 1924, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha ritenuto il piano in parola meritevole di approvazione con l'esclusione delle strade di cui ai numeri 3, 17, 21, 27, 30, 33, 40, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 53, 60, 62, 70, 83, 88, 89, 90, 93, 95, 96, 97, 99, 103, 108, 110, 112, 115, 119, 120, 124, 126, 127, 129, 131, 133, 136, 137, 138, 140, 141, 144, 146, 147, 148, 149, 151 e di un tratto di diramazione della strada n. 132 del piano b), in quanto non in possesso dei requisiti di legge per essere classificate provinciali;

Visto l'unito elenco, allegato quale parte integrante al presente decreto, nel quale sono riportate le strade comprese nel piano b) che possono, ora, essere classificate provinciali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, è approvato il piano generale descritto nelle premesse con le suddette esclusioni.

Art. 2.

Le strade comprese nel piano b), indicate nell'elenco allegato quale parte integrante al presente decreto, sono classificate provinciali ai sensi e per gli effetti della citata legge 12 febbraio 1958, n. 126.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 luglio 1960

Il Ministro: TOGNI

PROVINCIA DI CASERTA

Elenco delle strade provincializzate

1. Caserta-Ponti della Valle: dalla strada statale n. 7 in Centurano alla strada provinciale Sannitica in località Ponti della Valle.
2. Strada statale n. 87-Quadrivio Tredici-San Clemente-Strada statale n. 7: dalla strada statale n. 87 per Quadrivio Tredici e San Clemente alla strada statale n. 7.
3. Strada statale n. 87-Vaccheria-San Leucio: dalla strada statale n. 87 per Vaccheria e San Leucio all'innesto con la strada per Castelmorrone.
4. Gagliola: dalla strada statale n. 87 presso Gradilli alla Masseria Lillo in Castelmorrone.
5. Strada statale n. 87-Castelmorrone-Limatola: dalla strada statale n. 87 presso Puccianiello al confine con la provincia di Benevento, verso Limatola.

6. Strada statale n. 87-Castelmorrone: dalla strada statale n. 87 presso San Leucio a Castelmorrone.

7. Strada statale n. 87-Biancano-Limatola: dalla strada statale n. 87 a Biancano (confine con la provincia di Benevento, verso Limatola).

8. Strada provinciale « Ponteselice »-Strada statale n. 87: dalla strada provinciale « Ponteselice », per Capodrise alla strada statale n. 87.

9. Strada provinciale « Ponteselice »-Strada statale n. 87: dalla strada provinciale « Ponteselice » alla strada provinciale « Cantone » (nord di Marcianise), verso la strada statale n. 87.

10. Casa del Bene: dalla strada provinciale « Ponteselice » attraverso le strade provinciali « Succivo-Marcianise » e « Casapuzzano » a Trentola sulla strada provinciale « Lariano-Trentola ».

11. Strada provinciale « Casapuzzano »-Strada provinciale « Groia »: dalla strada provinciale « Casapuzzano » alla strada provinciale « Groia ».

12. Strada provinciale « Casapuzzano »-Strada provinciale « Cantone »: dalla strada provinciale « Casapuzzano » alla strada provinciale « Cantone ».

13. Strada provinciale di Capodrise: dalla progressiva km. 0,500 della strada provinciale « Capodrise », per l'abitato di Capodrise alla strada provinciale « Cantone ».

14. Camellara: dall'abitato di Arienzo San Felice (strada statale n. 7) alla strada provinciale « Cappuccini ».

15. Marinelli: da Santa Maria a Vico a San Felice a Cancello.

16. Scandia: dal bivio « Via Trotti » alla strada statale n. 162 « della Valle Caudina ».

17. Ara di Diana: dal Corso Abatemarco in San Felice a Cancello alla strada statale n. 7 in Santa Maria a Vico.

18. Maddalena: dalla vecchia Mersecola in località ponte Trave alla strada statale n. 7.

19. Cervino-Messercola-Strada statale n. 7: da Cervino, attraverso la strada provinciale « Mecchia-Messercola » alla strada statale n. 7.

20. Forchia-Durazzano-Cervino: dalla strada provinciale « Forchia-Durazzano » in Messercola all'abitato di Cervino.

21. Grottola-Ameglio-Strada statale n. 6: dalla frazione di Marzano per Ameglio alla strada statale n. 6.

22. Bivio Peccia-Ponte Garigliano: dal ponte sul fiume Peccia al ponte sul fiume Garigliano sul confine con la provincia di Frosinone.

23. Conca-San Clemente: dalla strada provinciale « Sessa-Mignano » all'abitato di San Clemente sull'altro braccio della strada provinciale medesima.

24. Strada provinciale « Presenzano »-Strada statale Venafrana: dalla strada provinciale « Presenzano » alla strada statale Venafrana in località Ponticelli.

25. San Clemente-Vaglie-Strada provinciale « Sessa-Mignano »: dalla strada provinciale « Sessa-Mignano » in località San Clemente, per Vaglie alla strada provinciale stessa.

26. Strada statale n. 7-Valogno-Roccamonfina: dalla strada provinciale « Strada statale n. 7-Cappelle » (località Gusti) per Valogno alla strada provinciale « Teano-Roccamonfina » nei pressi di Corano.

27. Strada statale « Domiziana »-Cellole-Strada statale n. 7: dalla strada provinciale « Appia-Domiziana » per Cellole alla strada statale n. 7.

28. Ailano-Raviscanina-Sant'Angelo-Piedimonte: da Ailano, per Raviscanina, Sant'Angelo d'Alife alla strada provinciale « Matese » presso Piedimonte d'Alife.

29. Strada statale n. 158-Provinciale « Vairano-Valle Agricola »: dalla strada statale n. 158 nei pressi dello stabilimento Bagni Minerali alla strada provinciale « Vairano-Valle Agricola ».

30. Pietravairano-Vairano: da Pietravairano a Vairano.

31. Aversa-Lusciano-Trentola: da Aversa, per Lusciano a Trentola.

32. Aversa-Lusciano: dall'abitato di Aversa (via Melchiorre) a Lusciano (via Acerbo).

33. Strada provinciale « Aversa-Cesa »-Strada provinciale « Aversa-Carinaro »: dalla strada provinciale « Aversa-Cesa » presso il Cimitero di Aversa alla strada provinciale « Aversa-Carinaro ».

34. Cupa di Napoli: da Sant'Arpino alla strada provinciale « Grumo-Nevano » sul confine con la provincia di Benevento.

35. Barraccone: dalla strada provinciale « Grumo-Nevano » sul confine provincia di Benevento all'abitato di Santo Arpino.

36. Prolungamento via Larga: dal sottopassaggio della Ferrovia sulla strada « Via Larga » all'abitato di Teverola.

37. Sant'Antonio-Castagna San Vincenzo: dall'abitato di Gricignano (via Sant'Antonio Abate) alla strada provinciale « Succcivo-Marcianise » in località San Vincenzo.

38 Via Larga (prolungamento): da Gricignano (via Larga) per la stazione ferrovie dello Stato al Deposito di Artiglieria.

39. Via Limitone: dalla strada provinciale « Circumvallazione Casaluce » in prossimità di Torre di Aprano alla strada Borgo di Aversa.

40. Via Arena: dalla strada provinciale « Casapuzzano » alla strada provinciale « Aversa-Cesa ».

41. Carinaro-Teverola: da Carinaro a Teverola.

42. Via Cardone: dalla strada provinciale « Gricignano-Succivo » alla strada provinciale « Aversa-Cesa » nei pressi del ponte di Cesa.

43. Carinaro-Gricignano: da Carinaro a Gricignano.

44. San Marcellino-Casapesenna: da San Marcellino per Casapesenna, strada provinciale « Santa Maria a Cubito-Arnone » alla strada provinciale « Madonna di Pantano ».

45. Succivo-Teverolaccio: dalla strada provinciale « Succivo-Marcianise » nei pressi dell'abitato di Succivo alla strada provinciale « Gricignano-Succivo » in località Teverolaccio.

46. Via Ficucella: dalla strada provinciale « Sannitica » (I° tratto) in località La Rotonda alla Masseria Vittozzi.

47. Via Campolongo: da Maddaloni (Via Roma-Strada statale n. 7) alla strada provinciale « Appia ».

48. Sannitica 2° tratto-Ferrovie Stato: dalla strada provinciale « Sannitica 2° tratto » alla stazione ferrovie dello Stato di Maddaloni Superiore.

49. Strada statale n. 7-Strada provinciale « Ponteselice »: dalla strada statale n. 7 nei pressi del Cimitero di Curti per la strada provinciale « Macerata-Caturano » e per Portico alla strada provinciale « Ponteselice » nei pressi del Mattatoio di Marcianise.

50. Via Recalone: dalla strada statale n. 7 presso Casagiove alla strada provinciale « Appia » presso il ponte dell'Autostrada « del Sole ».

51. Strada provinciale « Matese »-Lago Matese: dalla strada provinciale « Matese » in località Prete Morto al Lago Matese.

52. Strada provinciale « Alife-San Simeone » Strada provinciale « Gioia »: dalla strada provinciale « Quadrivio Alife-San Simeone » alla strada provinciale « Gioia » in località Cappella di Calvisi.

53. Via San Michele: dalla strada provinciale « Alife-Piedimonte » alla strada « Ailano-Sant'Angelo-Piedimonte ».

54. Via Cappella: dalla strada provinciale « Gioia-Sannitica » al Ponte dei Briganti sulla strada provinciale « Piedimonte-Villa Ortensia ».

55. Sella del Perrone-Bocca della Selva: dalla Sella del Perrone sul confine della provincia di Campobasso alla località Bocca della Selva.

56. Strada provinciale « Alife-Piedimonte »-Strada statale n. 158: dalla strada provinciale « Alife-Piedimonte » in località Madonna delle Vergini alla strada statale n. 158.

57. Strada Poste: dal ponte Merola sulla strada provinciale « Quadrivio Alife-San Simeone » alla strada « Torrione » in località Vernelle.

58. Di Castello d'Alife: dalla strada provinciale « Matese » all'abitato di Castello d'Alife.

59. Accesso Aereoporto Nato: dalla strada provinciale « Capua-Arnone » (Quadrivio di Grazzanise) all'Aereoporto Nato.

60. Borgo Appio: dalla strada provinciale « Brezza » per il Borgo Appio e la strada provinciale « Cancello Arnone-Cappella Reale » alla strada statale Domiziana.

61. Grazzanise-Brezza: da Grazzanise, per il ponte sul Volturno a Brezza.

62. Cancello Arnone-Ferrovie Stato: da Cancello Arnone, per la stazione ferrovie Stato alla strada provinciale « Castelvolturno ».

63. Via Aeranova: dalla strada statale n. 7 alla strada provinciale « Brezza ».

64. Santa Maria La Fossa-Grazzanise: dalla strada provinciale « Capua-Arnone » in prossimità della Azienda Balzano a Grazzanise.

65. Strada provinciale « Cancello Arnone »-Strada statale Domiziana: dalla strada provinciale « Cancello Arnone » per la zona agricola Diaz alla strada statale « Domiziana ».

66. Grazzanise-Cancello Arnone: da Grazzanise (via Montevergine) alla strada provinciale « Cancello Arnone », con diramazione per la strada provinciale Castelvolturno.

67. Strada provinciale « Vaticali »-Strada provinciale « Castelvolturno »: dalla strada provinciale « Vaticali » alla strada provinciale « Castelvolturno ».
68. Cancello Arnone-Pietrapagliuca-Strada statale « Domiziana »: dalla strada provinciale « Cancello Arnone-Cappella Reale », attraverso la strada di Pietrapagliuca alla strada statale « Domiziana ».
69. Strada provinciale « Teano-Torricelli »-Strada provinciale « Teano-Caianello »: dalla strada provinciale « Teano-Torricelli » alla strada provinciale « Teano-Caianello » in contrada Passarella.
70. Quaglieri: dalla strada provinciale « Teano-Caianello » alla strada statale n. 6 a Riardo.
71. Pietramelara-Pantano: dalla contrada Pozzillo in Pietramelara, per Pantano alla strada provinciale « Pietravairano ».
72. Giano Vetusto-Pignataro: da Giano Vetusto a Pignataro Maggiore.
73. Rocchetta e Croce-Srada statale n. 6: dall'abitato di Rocchetta e Croce alla strada statale n. 6.
74. Ruviano-San Domenico: dalla strada statale n. 87 presso Ruviano, per la contrada San Domenico alla strada statale n. 158 presso Alvignano.
75. Provinciale « Barignano-Liberi »-Provinciale « Formicola-Dragoni »: dalla strada provinciale « Barignano-Liberi » (via Greci) alla strada provinciale « Formicola-Dragoni ».
76. Piana di Caiazzo-Castel di Sasso: dalla strada provinciale « Triflisco » attraverso le contrade di San Martino, Polizzano, Vainella, Ferreta e Strangolagalli alla strada provinciale « Barignano-Liberi ».
77. Selvetelle: dalla strada statale n. 87 presso Caiazzo alla strada provinciale « Piana di Caiazzo-Villa Santa Croce ».
78. Santa Lucia-Monte Garofalo: dalla strada statale n. 87 in località Santa Lucia alla strada statale n. 158 in località Monte Garofalo.
79. Via Carangi: dalla strada provinciale « Carinola » alla strada provinciale « Mondragoni » (I° tratto).
80. Via Incaldana: da Mondragone, per le pendici del monte Petrino alla strada statale « Domiziana ».
81. Via San Paolo: dall'abitato di Mondragone alla strada provinciale « Carinola-Falciano-Direttissima ».
82. Via Cimitero: dalla strada provinciale « Vaticali » alla strada provinciale « Santa Maria Preziosa-Difesa Casale ».

(4989)

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1960.

Classificazione tra le provinciali di 22 strade in provincia di Massa Carrara.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Considerato che, ai sensi dell'art. 16 della citata legge, l'Amministrazione provinciale di Massa-Carrara ha provveduto alla formazione del piano di tutte le strade in possesso dei requisiti di cui alla legge stessa, per essere classificate provinciali;

Visto il piano generale compilato dall'Amministrazione provinciale stessa nel quale sono riportate:

a) le strade già giuridicamente provinciali in virtù delle precedenti disposizioni di legge;

b) le strade che, avendo i requisiti di strade provinciali, debbono essere classificate tali, giusta l'art. 5 della legge n. 126;

Vista la delibera 22 agosto 1958, n. 92, del Consiglio provinciale di Massa-Carrara;

Ritenuto che detto piano è stato pubblicato nel Foglio annunzi legali della provincia di Massa-Carrara in data 8 novembre 1958, n. 29;

Ritenuto che sono state presentate opposizioni;

Vista la delibera in data 29 dicembre 1958, n. 175, del Consiglio provinciale di Massa-Carrara sulle opposizioni approvata dalla Giunta provinciale amministrativa nella seduta dell'8 maggio 1959 con provvedimento n. 991;

Viste le delibere integrative del Consiglio provinciale di Massa-Carrara in data 18 maggio 1959, n. 13 e 25 luglio 1959, n. 77;

Visto il voto n. 1867 in data 30 settembre 1959, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha ritenuto il detto piano meritevole di approvazione con l'esclusione delle strade di cui ai numeri 30, 31, 32, 33, 34, del piano *b*) in quanto non in possesso dei requisiti di legge per essere qualificate provinciali;

Visto l'unito elenco, allegato quale parte integrante al presente decreto nel quale sono riportate le strade comprese nel piano *b*) che possono essere classificate provinciali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, è approvato il piano generale descritto nelle premesse.

Art. 2.

Le strade comprese nel piano *b*) indicate nell'elenco allegato quale parte integrante al presente decreto, sono classificate provinciali ai sensi e per gli effetti della citata legge 12 febbraio 1958, n. 126.

Il presente decreto, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 luglio 1960

Il Ministro: TOGNI

PROVINCIA DI MASSA-CARRARA

Elenco delle strade provincializzate

1. Strada di Antona: prolungamento della interprovinciale di serie n. 159 di Val d'Arni: dal capoluogo di Massa-San Carlo- Pariana-Antona-Bivio d'armi al confine Lucchese.
2. Strada della « Val di Magra »: dalla strada statale n. 62 della Cisa (Villafranca) per Talavorno-Taglia SS. Annunziata all'innesto strada statale n. 62 della Cisa presso Pontremoli.
3. Strada « Villafranca-Bagnone »: dalla strada statale n. 62 della Cisa (Villafranca) per Filetto fino a Bagnone.
4. Strada di « Montignoso »: dalla strada Versilia in località Cinquale, per la località ponte di Montignoso, Capanne-Montignoso Capoluogo-Poggio Sant'Eustacchio-Corsanico fino a Carreto. Diramazione per Massa detta dell'Osteria.
5. Strada di « Podenzana »: da Aulla per Podenzana-Metti a Cà Gambin.
6. Strada di « Nazzano »: da Carrara (località fabbrica) per Pontecimato-San Luca-Nazzano (innesto strada statale n. 1 Aurelia), ivi per Avenza fino all'innesto con la strada provinciale Massa-Avenza-Cavaiola.
7. Strada di « Montedivalli »: dalla provinciale di Val di Vara (La Spezia) per Sant'Andrea-Montedivalli-Pianello-Geniccìola-Novegigola-Costa Carmo-Tassonaria-Riccò all'innesto con la strada di Tresana.
8. Strada di « Amola »: dalla strada statale n. 62 della Cisa (Villafranca) per bivio Virgoletta-Merizzo-Amola-Monti di Licciana all'innesto con la strada di Serie 161 di Val d'Enza.
9. Strada di « Bardine »: dalla strada di « Fosdinovo » località Caserma di San Terenzo) per San Terenzo-Bardine-Ceserano fino all'innesto con la stessa strada di « Fosdinovo ».
10. Strada « Bassa Tambura »: da Massa Capoluogo-Innesto alla strada di Fosdinovo per Santa Lucia-Canevara fino a Forno.
11. Strada di « Posara »: dalla strada statale n. 63 del Cerreto (località Soliera) per Soliera-Moncigoli-Posara-Fivizzano-all'innesto con la strada statale n. 63 del Cerreto.
12. Strada di « Filattiera »: dalla strada statale n. 62 della Cisa (Filattiera bassa) per Filattiera capoluogo, con diramazione da Filattiera bassa fino all'innesto strada statale n. 62 della Cisa (verso Pontremoli) e alla stazione ferrovie dello Stato (km. 0+80).

13. Strada dei « Ronchi »: dalla stazione ferrovie dello Stato di Massa per Ronchi fino all'innesto con la strada della Versilia.
14. Strada di « Bigliolo »: da Serricciolo (innesto alla strada statale n. 63 del Cerreto) per Pian di Collecchia-Bigliolo-Patromedici-Magliano all'innesto con la strada Fivizzano-Licciana-Bagnone.
15. Strada di « Olivola »: dall'innesto con la strada di « Bigliolo » per Verpiana-Olivola-Quercia fino all'innesto con la strada di Serie 161 di Val d'Enza.
16. Strada di « Calcinaia »: da Càsola Capoluogo (innesto alla strada della Garfagnana) per ponte della Calcinaia all'innesto alla provinciale Fivizzano-Sassetto-Diramazione alle ferrovie dello Stato di Casola.
17. Strada di « Vallescura »: dalla strada Villafranca-Bagnone per Vallescura fino all'innesto con la strada di Amola.
18. Strada di « Succisa »: dalla strada statale n. 62 della Cisa nei pressi di Mignegno (Pontremoli) per Verbiola-Poderi-Colla a Succisa.
19. Strada di « Arzelato »: da SS. Annunziata (Pontremoli) innesto alla strada della Val di Magra per Arzelato-Pradilinara-Bivio di Rossano-Cororetta di Zeri, fino all'innesto con la strada Pontremoli-Sesta Godano-Diramazione per Chiesa di Rossano.
20. Strada di « Carignano »: dal torrente Calcandola (confine Spezzino) per Carignano-Canepari-Foce del Cucco all'innesto con la strada di Fosdinovo ».
21. Strada di « Bergiola Maggiore »: da Ortola Massa (innesto strada di Fosdinovo) per Frangola-Castegnetola-Lavacchio-Bargana fino a Bergiola Maggiore.
22. Strada Fivizzano-Licciana-Bagnone: dalla strada di « Posara » nei pressi di Fivizzano, per Licciana, Panicale, Lusana, Gabbiano a Bagnone.

(4992)

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1960.

Approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita presentate dalla Compagnia Mediterranea di Assicurazioni, con sede in Palermo.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;
Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;
Vista la domanda della Compagnia Mediterranea di Assicurazioni, con sede in Palermo, intesa ad ottenere l'approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita in sostituzione delle analoghe attualmente in vigore;
Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo relativo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla Compagnia Mediterranea di Assicurazioni, con sede in Palermo:
tariffa 10, relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, qualora questa avvenga entro un determinato periodo di tempo;
tariffa 10-U, relativa all'assicurazione temporanea, a premio unico, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, qualora questa avvenga entro un determinato periodo di tempo.

Roma, addì 26 luglio 1960

p. *Il Ministro*: MICHELI

(5076)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Diploma al merito della redenzione sociale

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regio decreto 19 ottobre 1922, n. 1440;
Visto il regio decreto 28 giugno 1923, n. 1890;
Vista la legge 11 maggio 1951, n. 375;
Ritenuto che il dott. Carmelo Spagnuolo, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano e presidente del locale Consiglio di patronato, si è distinto in modo esemplare nello svolgere opera per l'emenda, la rieducazione e la riabilitazione dei detenuti e dei minorenni disadattati e per l'assistenza ai liberati dal carcere e alle famiglie dei detenuti;

Conferisce

il diploma di primo grado al merito della redenzione sociale, con facoltà di fregiarsi della medaglia d'oro al dott. Carmelo Spagnuolo, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano e presidente del locale Consiglio di patronato.

Roma, addì 3 agosto 1960

Il Ministro: GONELLA

(5211)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

La dott.ssa Anna Seccia, nata a L'Aquila l'8 agosto 1914, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in chimica conseguito presso l'Università di Roma il 7 novembre 1938.
Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

(5193)

Diffida per smarrimento di certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione

Il dott. Giuseppe Poggi, nato a Pavia il 5 marzo 1931, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di medico-chirurgo rilasciatogli dall'Università di Pavia il 14 marzo 1956.
Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Pavia.

(5186)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 184

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 13 agosto 1960

1 Dollaro USA	620,60
1 Dollaro canadese	641.625
1 Franco svizzero	143.977
1 Corona danese	90,10
1 Corona norvegese	87.10
1 Corona svedese	120.355
1 Fiorino olandese	164.585
1 Franco belga	12.389
1 Franco nuovo (N.F.)	126.657
1 Lira sterlina	1744.85
1 Marco germanico	148,826
1 Scellino austriaco	24,047

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 185

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 16 agosto 1960

1 Dollaro USA	620,60
1 Dollaro canadese	642,075
1 Franco svizzero	143,637
1 Corona danese	90,084
1 Corona norvegese	87,09
1 Corona svedese	120,355
1 Fiorino olandese	164,585
1 Franco belga	12,391
1 Franco nuovo (N.F.)	126,655
1 Lira sterlina	1744,925
1 Marco germanico	148,822
1 Scellino austriaco	24,046

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Avviso di rettifica

Nella tabella allegata al decreto ministeriale 29 aprile 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 17 maggio 1960, concernente la determinazione di retribuzioni medie, ai fini contributivi, per il personale retribuito in tutto o in parte a percentuale, dipendente da ristoranti e trattorie, bars, caffè e pubblici esercizi in genere, del comune di Montecatini Terme, ove è scritto: « Morta stagione da novembre a tutto marzo » leggasi: « Morta stagione da novembre a tutto maggio ».

(5194)

PREFETTURA DI TRIESTE

Riduzione di cognomi nella forma italiana

IL VICE PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 20 gennaio 1960 dal sig. Palackovic Nicolò, nato a Trieste il 20 ottobre 1900 e qui residente in via San Zenone, 17, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Palasco;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del Comune di residenza del suddetto richiedente e a quello di questa Prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato del sig. Palackovic Nicolò è ridotto nella forma italiana di Palasco.

Analoga riduzione ha effetto anche nei confronti dei congiunti del predetto, indicati nella situazione della famiglia e precisamente: Iamnik Argia, nata a Trieste il 14 aprile 1902, moglie.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai nn. 4° e 5° del decreto ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 20 luglio 1960

Il vice prefetto: PASINO

IL VICE PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 13 maggio 1960 dal sig. Crassevich Renato, nato a Trieste il 5 maggio 1927 e qui residente in via Sinico, 80, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Cresi;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del Comune di residenza del suddetto richiedente e a quello di questa Prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato del sig. Crassevich Renato è ridotto nella forma italiana di Cresi.

Analoga riduzione ha effetto anche nei confronti dei congiunti del predetto, indicati nella situazione della famiglia e precisamente:

1) Mambrini Francesca, nata a Trieste il 2 aprile 1931, moglie;

2) Crassevich Rosa Maria, nata a Trieste il 15 ottobre 1957, figlia.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai nn. 4° e 5° del decreto ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 20 luglio 1960

Il vice prefetto: PASINO

IL VICE PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 13 febbraio 1960 dal sig. Daicich Dario, nato a Fiume il 25 agosto 1933, residente a Wellington (Nuova Zelanda), 21 Emerson Street, Berhampore, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Daini;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del Comune di residenza del suddetto richiedente e a quello di questa Prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato del sig. Daicich Dario è ridotto nella forma italiana di Daini.

Il Ministro della Legazione d'Italia in Vellington è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai nn. 4° e 5° del decreto ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 20 luglio 1960

Il vice prefetto: PASINO

IL VICE PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 13 febbraio 1960 dal sig. Daicich Giovanni, nato a Fiume il 18 maggio 1927, residente a Wellington (Nuova Zelanda), 21 Emerson Street, Berhampore, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Daini;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del Comune di residenza del suddetto richiedente e a quello di questa Prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato del sig. Daicich Giovanni è ridotto nella forma italiana di Daini.

Il Ministro della Legazione d'Italia in Vellington è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai nn. 4° e 5° del decreto ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 20 luglio 1960

Il vice prefetto: PASINO

IL VICE PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 13 maggio 1960 dalla signora Kristancic Teresa ved. Bertuzzi, nata a Castel Dobra (ex provincia di Gorizia) il 10 febbraio 1910, residente a Trieste in via Marco Polo, 35, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome di nascita nella forma italiana di Cristiani;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del Comune di residenza della suddetta richiedente e a quello di questa Prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome di nascita originario sopra indicato della signora Kristancic Teresa ved. Bertuzzi è ridotto nella forma italiana di Cristiani.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai nn. 4° e 5° del decreto ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessata.

Trieste, addì 20 luglio 1960

Il vice prefetto: Pasino

IL VICE PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 6 aprile 1960 dalla signorina Mamilovich Liliana, nata a Pirano (Pola) il 29 gennaio 1927, qui residente in via Giuliani, 29, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Mamilli;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del Comune di residenza della suddetta richiedente e a quello di questa Prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato della signorina Mamilovich Liliana è ridotto nella forma italiana di Mamili.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai nn. 4° e 5° del decreto ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessata.

Trieste, addì 20 luglio 1960

Il vice prefetto: Pasino

IL VICE PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 2 aprile 1960 dal sig. Stepancich Guglielmo, nato a Pregara di Pinguente (Pola), il 30 aprile 1920, residente a Trieste alla S.M.M. Inf. 599, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di De Stefani;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del Comune di residenza del suddetto richiedente e a quello di questa Prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato del sig. Stepancich Guglielmo è ridotto nella forma italiana di De Stefani.

Analoga riduzione ha effetto anche nei confronti dei congiunti del predetto, indicati nella situazione della famiglia e precisamente:

1) Zazula Maria, nata a Trieste il 3 aprile 1921, moglie;

2) Stepancich Bruno, nato a Pregara di Pinguente il 24 agosto 1948, figlio;

3) Stepancich Giuseppe, nato a Trieste il 20 marzo 1953, figlio.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai nn. 4° e 5° del decreto ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 20 luglio 1960

Il vice prefetto: Pasino

IL VICE PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 11 marzo 1960 dal signor Carboncich Silvano, nato a Isola (Pola) il 9 luglio 1924, residente a Trieste in via delle Doccie, 15, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Carboni;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del Comune di residenza del suddetto richiedente e a quello di questa Prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato del sig. Carboncich Silvano è ridotto nella forma italiana di Carboni.

Analoga riduzione ha effetto anche nei confronti dei congiunti del predetto, indicati nella situazione della famiglia e precisamente:

1) Zaro Elda, nata a Isola il 29 novembre 1924, moglie;

2) Carboncich Livio, nato a Isola il 2 ottobre 1948, figlio;

3) Carboncich Daniele, nato a Isola il 28 ottobre 1952, figlio.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai nn. 4° e 5° del decreto ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 20 luglio 1960

Il vice prefetto: Pasino

(4922)

ACCORDI ECONOMICI E CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Comunicato

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (27 giugno 1960) il Bollettino n. 4 della provincia di Siracusa, contenente i sottoindicati contratti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Contratto di lavoro 18 luglio 1958 integrativo al contratto collettivo nazionale di lavoro 18 dicembre 1949 per i dipendenti da alberghi di 1ª categoria della provincia di Siracusa.

2. — Contratto di lavoro del 30 settembre 1959, integrativo al contratto collettivo nazionale di lavoro 15 maggio 1959 per i dipendenti da caffè, bars, birrerie, gelaterie, pasticcerie, sale da ballo, della provincia di Siracusa.

Il Ministro: Sullo

(5195)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Bando di concorso a settantadue borse di studio presso istituti o laboratori nazionali

IL PRESIDENTE

Veduto il proprio decreto in data 26 dicembre 1945, n. 297;
Vedute le deliberazioni 13 maggio 1960, n. 894 e n. 1981, rispettivamente del Consiglio di presidenza e della Giunta amministrativa;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i concorsi a settantadue borse da usufruirsi presso istituti o laboratori italiani, per studi e ricerche nelle discipline attinenti alle scienze esatte, sperimentali e tecniche.

Le settantadue borse sono ripartite tra i vari gruppi di discipline nel modo che segue:

a) per la matematica	borse n.	2
b) per la fisica	» »	8
c) per la chimica	» »	13
d) per l'ingegneria	» »	6
e) per l'architettura	» »	3
f) per la biologia	» »	14
g) per la medicina	» »	8
h) per l'agricoltura e la zootecnia	» »	10
i) per la geografia, la geologia e la mineralogia	» »	7
l) per la talassografia	» »	1

I concorsi sono per titoli e sono indetti separatamente per ciascuno dei gruppi di discipline sopraelencati.

Le borse non sono cumulabili con altre borse di studio, né con altri analoghi assegni o sovvenzioni.

Il loro godimento è incompatibile con qualsiasi impiego, pubblico o privato, eccezion fatta per quello di assistente universitario straordinario, di cui all'art. 19 della legge 18 marzo 1958, n. 349.

Art. 2.

Le singole borse saranno usufruite nell'istituto o laboratorio indicato dall'assegnatario nella domanda di ammissione al concorso e la loro durata, non superiore a mesi dieci, sarà stabilita dalla competente Commissione giudicatrice.

L'importo di ciascuna borsa è di L. 60.000 lorde mensili. Tuttavia, nei riguardi degli assistenti universitari straordinari, tale importo sarà ridotto di una somma pari all'ammontare lordo mensile degli emolumenti loro corrisposti dalla Università o Istituto da cui dipendono.

Qualora l'assegnatario consegua la nomina ad assistente universitario straordinario, o cessi da tale ufficio, durante il periodo di godimento della borsa, l'importo di questa sarà modificato in conformità del precedente comma, con effetto dalla data di decorrenza del provvedimento di nomina o di cessazione dall'ufficio.

I borsisti non usufruiranno di alcuna forma di assicurazione da parte del CNR. E' pertanto consigliabile che essi provvedano ad assicurarsi personalmente contro ogni eventuale rischio.

Art. 3.

Possono partecipare ai concorsi i cittadini italiani che abbiano conseguito la laurea, presso una Università o Istituto superiore italiano, dopo il 31 dicembre 1954.

Ne sono esclusi coloro i quali abbiano già usufruito, o usufruiscano, o debbano usufruire di una delle analoghe borse di studio, per l'interno o per l'estero, precedentemente messe a concorso dal CNR, o di una delle borse per l'estero offerte dalla NATO e messe a concorso dal Ministero degli affari esteri con bando del 1° settembre 1959.

Non è consentito di partecipare a più di due concorsi

Art. 4.

Le domande di ammissione ai concorsi, redatte in carta legale da L. 100 e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, devono essere presentate o fatte pervenire al Consiglio nazionale delle ricerche - Segreteria generale - in Roma, piazzale delle Scienze n. 7, entro il perentorio termine del 30 settembre 1960.

Nella domanda, possibilmente dattiloscritta, l'aspirante deve indicare con chiarezza e precisione:

a) le generalità, la data e il luogo di nascita;

b) a quale dei concorsi indicati nell'art. 1 intenda partecipare;

c) per quali ricerche utilizzerebbe la borsa e per quale durata;

d) l'istituto o laboratorio nel quale compirebbe tali ricerche;

e) la residenza;

f) l'indirizzo a cui desidera che gli siano fatte le comunicazioni relative al concorso, qualora tale indirizzo sia diverso da quello del luogo di residenza.

Il candidato deve inoltre dichiarare nella domanda, sotto la sua personale responsabilità:

g) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

h) di non aver riportato condanne penali, precisando, in caso contrario, quali condanne abbia riportato;

i) di non aver usufruito di altra analoga borsa di studio, per l'interno o per l'estero, precedentemente messa a concorso dal CNR.

La firma dell'aspirante in calce alla domanda dev'essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante risiede: per gli assistenti universitari straordinari e per gli assistenti universitari volontari, è sufficiente il visto del direttore dell'istituto o laboratorio al quale sono assegnati.

Alla domanda debbono essere allegati i seguenti documenti:

1) certificato di laurea dell'aspirante, nel quale siano indicate le votazioni riportate nei singoli esami di profitto ed in quello di laurea e la data di quest'ultimo esame;

2) almeno un lavoro, a stampa o dattiloscritto, in cinque copie, al quale l'aspirante potrà aggiungere qualsiasi altro titolo che ritenga utile presentare nel proprio interesse;

3) dichiarazione con la quale il direttore dell'istituto o laboratorio indicato dal candidato a norma del comma secondo, lettera d) del presente articolo, si impegni ad accettare il candidato medesimo, qualora la borsa gli fosse effettivamente assegnata, ed a fornirgli i mezzi strumentali necessari al regolare svolgimento delle ricerche oggetto della borsa stessa;

4) programma particolareggiato, in sei copie, delle ricerche per le quali l'aspirante ha chiesto di utilizzare la borsa;

5) *curriculum* degli studi compiuti, in sei copie;

6) elenco in sei copie, di tutti i documenti e titoli presentati.

Il certificato di laurea e gli altri certificati eventualmente presentati al concorso dovranno essere in regola con le disposizioni della legge sul bollo.

Le copie dei lavori, a stampa o dattiloscritti, e quelle del programma di ricerche, del *curriculum* e dell'elenco dei documenti e titoli dovranno pervenire al CNR ordinate in cinque distinte serie, ciascuna delle quali comprenderà una copia di tutti i lavori presentati, una copia del programma di ricerche, una del *curriculum* e una dell'elenco: la sesta copia del programma, del *curriculum* e dell'elenco andrà allegata alla domanda.

Le copie dei lavori potranno essere inviate al CNR in pacco separato dal piego contenente la domanda, il certificato di laurea e gli altri eventuali certificati: il pacco dovrà portare, tanto sull'involucro esterno, quanto nell'interno, l'indicazione del nome, cognome e indirizzo del candidato e del concorso al quale egli intende partecipare.

Non si terrà conto delle domande, dei titoli e dei documenti presentati o pervenuti al CNR dopo il termine di cui al primo comma del presente articolo, anche se spediti in tempo utile, nè si terrà conto delle domande che, alla scadenza di tale termine, risultassero sfornite della prescritta documentazione, nè sarà infine consentito, dopo scaduto il termine stesso, di sostituire i titoli e i documenti già presentati, ancorchè si tratti di sostituire dattilo[illegible] stampa con i corrisp[illegible] lavori stampati.

Art. 5.

Coloro che intendano partecipare a due concorsi dovranno presentare domanda separata per ciascuno di essi. Una soltanto delle due domande dovrà essere corredata della prescritta documentazione; nell'altra l'aspirante potrà limitarsi far riferimento ai documenti allegati alla prima.

Analogamente coloro che presentino anche domanda di ammissione ad uno dei concorsi indetti dal CNR, con bando in data odierna, per il conferimento di 38 borse per l'estero, ovvero ad uno dei concorsi indetti dal Ministero degli affari esteri, con bando dell'8 giugno 1960, per l'assegnazione di 70 borse per l'estero offerte dalla NATO, potranno limitarsi a far riferimento alla documentazione presentata a corredo di tale domanda.

Art. 6.

Ciascun concorso sarà giudicato da una Commissione, nominata dal presidente del CNR e composta di non più di sette membri.

Nel suo giudizio la Commissione terrà conto non soltanto dell'attitudine dei singoli candidati a svolgere in genere compiti di ricerca scientifica, ma anche del programma da loro presentato e della loro preparazione nel campo specifico delle ricerche previste dal programma stesso.

Il giudizio di merito delle Commissioni è insindacabile.

Art. 7.

Al termine dei suoi lavori, ogni Commissione presenterà una relazione contenente il giudizio su ciascun concorrente e la graduatoria dei candidati giudicati meritevoli della borsa.

Ogni membro della Commissione dispone di dieci punti: sono compresi nella graduatoria, per ordine di merito, determinato dal voto a ciascuno attribuito, soltanto i candidati che abbiano raggiunto una votazione non inferiore agli otto decimi del totale dei punti di cui la Commissione dispone. E' esclusa ogni designazione *ex aequo*.

Nei riguardi dei candidati non compresi nella graduatoria, la relazione contiene soltanto il giudizio espresso dalla Commissione, senza indicazione del voto attribuito.

Art. 8.

Il CNR notificherà a ciascun concorrente l'esito del concorso, comunicandogli se sia stato o no classificato fra i candidati giudicati meritevoli della borsa e, in caso affermativo, il posto che occupa nella relativa graduatoria e la votazione riportata.

Art. 9.

La graduatoria dei vincitori è costituita dai candidati che risultino compresi, entro il limite del numero delle borse messe a concorso, nella graduatoria di cui all'art. 7, secondo l'ordine di questa.

Le borse che restino disponibili per rinunzia o decadenza dei vincitori, o per altro motivo, potranno essere assegnate ai successivi graduati idonei, secondo l'ordine di classifica.

Art. 10.

I candidati classificati nella graduatoria dei vincitori e quelli eventualmente chiamati a subentrare ai vincitori ai sensi dell'art. 9, comma secondo, entro il decimo giorno successivo a quello di ricevimento della relativa comunicazione, dovranno far pervenire al CNR, a pena di decadenza, una dichiarazione, con la quale assicurino, sotto la loro personale responsabilità, che non rivestono alcun impiego alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici, o di privati, fuorchè eventualmente quello di assistente universitario straordinario. In tale dichiarazione, coloro che siano assistenti universitari straordinari dovranno anche indicare l'ammontare lordo mensile degli emolumenti percepiti dall'Università o Istituto da cui dipendono.

Non più tardi del trentesimo giorno successivo a quello di ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma, i candidati medesimi dovranno inoltre far pervenire al CNR, a pena di decadenza, i seguenti certificati:

1) il certificato di nascita;
2) il certificato di cittadinanza italiana;
3) il certificato di buona condotta;
4) il certificato generale del casellario giudiziario.

I certificati debbono essere redatti sulla prescritta carta legale; quelli di cui ai nn. 2), 3) e 4) debbono inoltre essere di data non anteriore a tre mesi dalla data stabilita dal presente bando per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi.

Insieme ai certificati suelencati, i candidati che rivestano la qualifica di assistente universitario straordinario dovranno altresì far pervenire un certificato in carta legale dell'Università o Istituto da cui dipendono, di data successiva alla comunicazione dell'esito del concorso e dal quale risultino la detta loro qualifica e l'importo lordo mensile degli emolumenti percepiti dall'Università o Istituto medesimo.

Art. 11.

Le borse sono conferite con decreto del presidente del CNR.

Nel perentorio termine di dieci giorni dalla data di ricevimento della lettera raccomandata con la quale sarà data loro notizia del formale conferimento della borsa, gli assegnatari dovranno far pervenire al CNR, a pena di decadenza, dichiarazione di accettare, senza riserve, la borsa medesima, alle condizioni tutte loro comunicate. Con detta dichiarazione gli assegnatari dovranno inoltre dare esplicita assicurazione, sotto la loro personale responsabilità, che non usufruiranno, durante tutto il periodo di godimento della borsa del CNR, di altre borse di studio, nè di altri analoghi assegni o sovvenzioni.

Art. 12.

La data di presentazione o di arrivo al CNR delle domande di ammissione ai concorsi e dei relativi titoli e documenti, nonchè dei certificati ed atti previsi dai precedenti articoli 10 e 11, è accertata, a tutti gli effetti, dal bollo di archivio.

Art. 13.

La data di decorrenza delle singole borse è stabilita insindacabilmente dal CNR all'atto del conferimeno.

Gli assegnatari hanno l'obbligo:

a) di iniziare puntualmente, alla data di cui al precedente comma, presso l'istituto o laboratorio prescelto, le ricerche in programma;

b) di continuarle regolarmente e ininterrottamente per l'intero periodo di durata della borsa;

c) di osservare le norme interne dell'istituto o laboratorio e le altre disposizioni impartite dal direttore.

Coloro che non ottemperino ad uno qualsiasi dei predetti obblighi, o che si rendano comunque responsabili di altra grave mancanza, saranno dichiarati decaduti dalla borsa.

Sarà altresì dichiarato decaduto l'assegnatario che non dia prova di possedere sufficiente attitudine a svolgere i compiti di ricerca cui è tenuto.

Art. 14.

Il pagamento delle borse è effettuato in rate anticipate. Il numero delle rate e il loro importo sono stabiliti dal CNR all'atto dell'assegnazione, in relazione alla durata ed al complessivo ammontare delle singole borse.

Al pagamento di ciascuna rata si farà luogo su dichiarazione del direttore dell'istituto o laboratorio ove la borsa dev'essere usufruita, dalla quale risulti, per quanto riguarda la prima rata, che l'assegnatario abbia puntualmente iniziato, alla data indicata al comma primo dell'art. 13, le ricerche in programma e, per quanto riguarda le rate successive, che egli abbia regolarmente e ininterrottamente continuato le ricerche stesse.

Coloro che siano incorsi nella dichiarazione di decadenza prevista dall'art. 13 saranno tenuti a restituire il rateo della borsa inerente al periodo successivo alla data di decorrenza del relativo provvedimento.

Art. 15.

Entro congruo termine dalla scadenza della borsa, l'assegnatario dovrà trasmettere al CNR una particolareggiata relazione sulle ricerche compiute. La relazione dovrà essere corredata da una dichiarazione del direttore dell'istituto o laboratorio frequentato dall'interessato, contenente l'esatta indicazione del periodo complessivo durante il quale egli avrà atteso alle ricerche anzidette.

Ove i risultati delle ricerche siano stati oggetto di una memoria, l'assegnatario, oltre la relazione, dovrà trasmettere anche copia della memoria.

Il CNR si riserva di publicare, integralmente o in sunto, nella sua rivista, previo parere favorevole del direttore dell'istituto o laboratorio, la relazione o eventualmente la memoria.

Art. 16.

In nessun caso si farà luogo alla restituzione dei certificati indicati nell'art. 10.

Gli altri certificati e i titoli saranno restituiti immediatamente a coloro ai quali siano state conferite le borse: a tutti gli altri concorrenti saranno restituiti solo dopo scaduto il 180° giorno dalla comunicazione dell'esito del concorso.

Roma, addì 15 giugno 1960

Il presidente: GIORDANI

Bando di concorso a trentotto borse di studio presso istituti o laboratori esteri

IL PRESIDENTE

Veduto il proprio decreto 26 dicembre 1945, n. 297;
Vedute le deliberazioni 13 maggio 1960, n. 894 e n. 1981, rispettivamente del Consiglio di presidenza e della Giunta amministrativa;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i concorsi a 38 borse da usufruirsi presso istituti o laboratori esteri, per studi e ricerche nelle discipline attinenti alle scienze esatte, sperimentali e tecniche.

Le 38 borse sono ripartite fra i vari gruppi di discipline nel modo che segue:

a) per la matematica . . . . borse n. 2
b) per la fisica . . » » 4
c) per la chimica . . . . » » 7
d) per l'ingegneria e l'architettura . . . » » 2
e) per la biologia . . . . » » 8
f) per la medicina . . . » » 6
g) per l'agricolura e la zootecnia . » » 5
h) per la geografia, la geologia, la mineralogia e la talassografia » » 4

I concorsi sono per titoli e sono indetti separatamente per ciascuno dei gruppi di discipline sopraelencati.

Le borse non sono cumulabili con altre borse di studio, nè con altri analoghi assegni o sovvenzioni.

Art. 2.

La durata di ciascuna borsa, non superiore a mesi dodici, sarà determinata dalla competente Commissione giudicatrice.

Sarà parimenti determinato dalla competente Commissione giudicatrice l'istituto o laboratorio presso il quale le singole borse dovranno essere usufruite.

L'importo di ogni borsa, comprendente esclusivamente le spese del viaggio di andata e ritorno e le spese di soggiorno, sarà stabilito dal CNR, a suo discrezionale e insindacabile giudizio, tenuto conto del costo della vita nel Paese di destinazione del borsista e di ogni altra opportuna circostanza. In nessun caso peraltro detto importo potrà eccedere, per la parte concernente le spese di soggiorno, le 245.000 (duecentoquarantacinquemila) lire lorde mensili, intendendosi tale importo massimo stabilito per le borse da usufruirsi in Paesi di oltre Atlantico.

A giudizio insindacabile del CNR, le borse potranno essere sostituite, in tutto o in parte, con altre analoghe borse o sovvenzioni messe a disposizione degli studiosi e ricercatori italiani da parte di governi, enti, istituti o laboratori scientifici stranieri: a questo effetto, i concorrenti alle borse di studio del CNR assumono, per il fatto stesso della loro partecipazione al concorso, l'impegno di ottemperare a tutti gli adempimenti che fossero eventualmente richiesti dal governo, ente, istituto o laboratorio estero, per l'assegnazione delle predette borse o sovvenzioni.

I borsisti non usufruiranno di alcuna forma di assicurazione da parte del CNR. E' pertanto consigliabile che essi provvedano ad assicurarsi personalmente contro ogni eventuale rischio.

Art. 3.

Possono prendere parte ai concorsi i cittadini italiani che abbiano conseguito la laurea, presso una Università o Istituto superiore italiano.

Non possono tuttavia parteciparvi i professori universitari di ruolo, nè coloro che appartengono a categorie di personale equiparate ai professori universitari di ruolo, nè infine coloro che abbiano già usufruito, o usufruiscano, o debbano usufruire di una delle analoghe borse di studio per l'estero precedentemente messe a concorso dal CNR o di una delle borse offerte dalla NATO e messe a concorso dal Ministero degli affari esteri, con bando del 1° settembre 1959.

Non è consentito di partecipare a più di due concorsi.

Art. 4.

Le domande di ammissione ai concorsi, redatte su carta legale da L. 100 e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, devono essere presentate o fatte pervenire al Consiglio nazionale delle ricerche — Segreteria generale — in Roma, piazzale delle Scienze n. 7, entro il perentorio termine del 30 settembre 1960.

Nella domanda, possibilmente dattiloscritta, l'aspirante deve indicare con chiarezza e precisione:

a) le generalità, la data e il luogo di nascita;
b) a quale dei concorsi indicati nell'art. 1 intenda partecipare;
c) per quali ricerche utilizzerebbe la borsa e per quale durata;
d) l'istituto o laboratorio nel quale preferirebbe compiere tali ricerche;
e) le lingue straniere che conosce sufficientemente per poter usufruire utilmente della borsa;
f) la residenza;
g) l'indirizzo a cui desidera che gli siano fatte le comunicazioni relative al concorso, qualora tale indirizzo sia diverso da quello del luogo di residenza.

Il candidato deve inoltre dichiarare nella domanda, sotto la sua personale responsabilità:

h) di essere in possesso della cittadinanza italiana;
i) di non aver riportato condanne penali, precisando, in caso contrario, quali condanne abbia riportato;
l) di non aver usufruito di altra analoga borsa di studio per l'estero precedentemente messa a concorso dal CNR.

La firma dell'aspirante in calce alla domanda dev'essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante risiede: per i dipendenti statali e per i dipendenti del CNR, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Alla domanda debbono essere allegati i seguenti documenti:

1) certificato di laurea dell'aspirante, nel quale siano indicate le votazioni riportate nei singoli esami di profitto ed in quello di laurea e la data di quest'ultimo esame;
2) almeno un lavoro, a stampa o dattiloscritto, in cinque copie, al quale l'aspirante potrà aggiungere qualsiasi altro titolo che ritenga utile presentare nel proprio interesse;
3) programma particolareggiato, in sei copie, delle ricerche per le quali l'aspirante ha chiesto di utilizzare la borsa;
4) *curriculum* degli studi compiuti, in sei copie;
5) elenco, in sei copie, di tutti i documenti e titoli presentati.

Il certificato di laurea e gli altri certificati eventualmente presentati al concorso dovranno essere in regola con le disposizioni della legge sul bollo.

Le copie dei lavori, a stampa o dattiloscritti, e quelle del programma di ricerche, del *curriculum* e dell'elenco dei documenti e titoli dovranno pervenire al CNR ordinate in cinque distinte serie, ciascuna delle quali comprenderà una copia di tutti i lavori presentati, una copia del programma di ricerche, una del *curriculum* e dell'elenco; la sesta copia del programma, del *curriculum* e dell'elenco andrà unita alla domanda.

Le copie dei lavori potranno essere inviate al CNR in pacco separato dal piego contenente la domanda, il certificato di laurea e gli altri eventuali certificati: il pacco dovrà portare, tanto sull'involucro esterno, quanto nell'interno, l'indicazione del nome, cognome e indirizzo del candidato e del concorso al quale egli intende partecipare.

Non si terrà conto delle domande, dei titoli e dei documenti presentati o pervenuti al CNR dopo il termine di cui al primo comma del presente articolo, anche se spediti in tempo utile, nè si terrà conto delle domande che, alla scadenza di tale termine, risultassero sfornite della prescritta documentazione, nè sarà infine consentito, dopo scaduto il termine stesso, di sostituire i titoli e i documenti già presentati, ancorchè si tratti di sostituire dattiloscritti o bozze di stampa con i corrispondenti lavori stampati.

Art. 5.

Coloro che intendano partecipare a due concorsi dovranno presentare domanda separata per ciascuno di essi. Una soltanto delle due domande dovrà essere corredata della prescritta documentazione; nell'altra l'aspirante potrà limitarsi a far riferimento ai documenti allegati alla prima.

Analogamente coloro che presentino anche domanda di ammissione ad uno dei concorsi indetti dal CNR, con bando in data odierna, per il conferimento di settantadue borse per l'interno, ovvero ad uno dei concorsi indetti dal Ministero degli affari esteri, con bando dell'8 giugno 1960, per l'assegnazione di settanta borse per l'estero offerte dalla NATO, potranno limitarsi a far riferimento alla documentazione presentata a corredo di tale domanda.

Art. 6.

Ciascun concorso sarà giudicato da una Commissione nominata dal presidente del CNR e composta di non più di sette membri.

Nel suo giudizio la Commissione terrà conto non soltanto dell'attitudine dei singoli candidati a svolgere in genere compiti di ricerca scientifica, ma anche del programma da loro presentato e della loro preparazione nel campo specifico delle ricerche previste dal programma stesso.

Il giudizio di merito delle Commissioni è insindacabile.

Art. 7.

Al termine dei suoi lavori, ogni Commissione presenterà una relazione contenente il giudizio su ciascun concorrente e la graduatoria dei candidati giudicati meritevoli delle borse

Ogni membro della Commissione dispone di dieci punti: sono compresi nella graduatoria, per ordine di merito, determinato dal voto a ciascuno attribuito, soltanto i candidati che abbiano raggiunto una votazione non inferiore agli otto decimi del totale dei punti di cui la Commissione dispone. E' esclusa ogni designazione *ex æquo*.

Nei riguardi dei candidati non compresi nella graduatoria, la relazione contiene soltanto il giudizio espresso dalla Commissione, senza indicazione del voto attribuito.

Art. 8.

Il CNR notificherà a ciascun concorrente l'esito del concorso, comunicandogli se sia stato o no classificato fra i candidati giudicati meritevoli delle borse e, in caso affermativo, il posto che occupa nella relativa graduatoria e la votazione riportata.

Art. 9.

La graduatoria dei vincitori è costituita dai candidati che risultino compresi, entro il limite del numero delle borse messe a concorso, nella graduatoria di cui all'art. 7, secondo l'ordine di questa.

Le borse che restino disponibili per rinunzia o decadenza dei vincitori, o per altro motivo, potranno essere assegnate ai successivi graduati idonei, secondo l'ordine di classifica.

Art. 10.

I candidati classificati nella graduatoria dei vincitori e quelli eventualmente chiamati a subentrare ai vincitori ai sensi dell'art. 9, comma secondo, entro il trentesimo giorno successivo a quello di ricevimento della relativa comunicazione, dovranno far pervenire al CNR, a pena di decadenza, i seguenti certificati:

1) il certificato di nascita;
2) il certificato di cittadinanza italiana;
3) il certificato di buona condotta;
4) il certificato generale del casellario giudiziario.

I certificati debbono essere redatti sulla prescritta carta legale; quelli di cui ai numeri 2), 3) e 4) debbono inoltre essere di data non anteriore a tre mesi dalla data stabilita dal presente bando per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi.

Il personale appartenente ai ruoli del CNR è dispensato dall'obbligo di presentare i predetti certificati. Coloro che siano dipendenti di ruolo di Amministrazioni dello Stato potranno presentare, in luogo dei certificati medesimi, una attestazione in carta legale, rilasciata dall'autorità dalla quale dipendono, di data non anteriore a tre mesi dalla data stabilita dal presente bando per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi, e da cui risulti che si trovano in attività di servizio: tale attestazione dovrà in ogni caso indicare la data di nascita dell'interessato.

Art. 11.

Le borse sono conferite con decreto dal presidente del CNR.

Nel perentorio termine di dieci giorni dalla data di ricevimento della lettera raccomandata con la quale sarà data loro notizia del formale conferimento della borsa, gli assegnatari dovranno far pervenire al CNR, a pena di decadenza, dichiarazione di accettare, senza riserve, la borsa medesima alle condizioni tutte loro comunicate. Con detta dichiarazione gli assegnatari dovranno inoltre dare esplicita assicurazione, sotto la loro personale responsabilità, che non usufruiranno, durante tutto il periodo di godimento della borsa del CNR, di altre borse di studio, nè di altri analoghi assegni o sovvenzioni.

Art. 12.

La data di presentazione o di arrivo al CNR delle domande di ammissione ai concorsi e dei relativi titoli e documenti, nonchè dei certificati ed atti previsti dai precedenti articoli 10 e 11, è accertata, a tutti gli effetti, dal bollo di archivio.

Art. 13.

Il periodo di godimento delle singole borse decorrerà dalla data in cui l'assegnatario avrà effettivamente iniziato, presso l'istituto o laboratorio a cui sarà stato destinato, le ricerche in programma.

L'assegnatario dovrà dare inizio a tali ricerche entro il termine che gli sarà fissato dal CNR e comunque non oltre il 31 dicembre 1961, e dovrà quindi continuarle regolarmente e ininterrottamente per l'intera durata della borsa.

Coloro che non ottemperino alle disposizioni di cui al precedente comma, o che si rendano comunque responsabili di altra grave mancanza, saranno dichiarati decaduti dalla borsa.

Sarà altresì dichiarato decaduto dalla borsa l'assegnatario che non dia prova di possedere sufficiente attitudine a svolgere i compiti di ricerca cui è tenuto.

Art. 14.

Il pagamento delle borse è effettuato in rate anticipate. Il numero delle rate, l'importo e le modalità di pagamento di ciascuna di esse sono stabiliti dal CNR all'atto dell'assegnazione delle singole borse.

Coloro che siano incorsi nella dichiarazione di decadenza prevista dall'art. 13 saranno tenuti a restituire il rateo della borsa inerente al periodo successivo alla data di decorrenza del relativo provvedimento.

Art. 15.

Entro congruo termine dalla scadenza della borsa, l'assegnatario dovrà trasmettere al CNR una particolareggiata relazione sulle ricerche compiute. La relazione dovrà essere corredata da una dichiarazione del direttore dell'istituto o laboratorio frequentato dall'interessato, contenente l'esatta indicazione del periodo complessivo durante il quale egli avrà atteso alle ricerche anzidette.

Ove i risultati delle ricerche siano stati oggetto di una memoria, l'assegnatario, oltre la relazione, dovrà trasmettere al CNR anche copia della memoria.

Il CNR si riserva di pubblicare, integralmente o in sunto, nella sua rivista, la relazione o eventualmente la memoria.

Art. 16.

In nessun caso si farà luogo alla restituzione dei certificati della attestazione indicati nell'art. 10, commi primo e terzo.

Gli altri certificati e i titoli, saranno restituiti immediatamente a coloro ai quali siano state conferite le borse; a tutti gli altri concorrenti saranno restituiti solo dopo scaduto il 180° giorno dalla comunicazione dell'esito del concorso.

Roma, addì 15 giugno 1960

Il presidente: GIORDANI

(5066)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Bando di concorso a settanta borse per studi e ricerche nel campo delle scienze esatte, sperimentali e tecniche, offerte dalla N.A.T.O. per il 1960-61.

1. Il Ministero degli affari esteri, d'intesa con il Consiglio Nazionale delle Ricerche, bandisce i concorsi, per titoli, a settanta borse di studio, messe a disposizione di giovani ricercatori italiani dalla Organizzazione del Trattato dell'Atlantico del Nord (NATO) per il 1960-61, nell'intento di incoraggiare gli studi e le ricerche nel campo scientifico e di promuovere una più stretta collaborazione tra gli scienzati dei Paesi della comunità atlantica.

2. Le predette borse sono destinate a studi e ricerche da compiersi presso istituti o laboratori esteri, nel campo delle discipline attinenti alle scienze esatte, sperimentali e tecniche, e sono ripartite fra i vari gruppi di discipline nel modo che segue:

a) per la matematica .	borse n.	3
b) per la fisica .	» »	8
c) per la chimica .	» »	13
d) per l'ingegneria .	» »	5
e) per la biologia .	» »	15
f) per la medicina	» »	11
g) per l'agricoltura e la zootecnica .	» »	8
h) per la geografia, la geologia, la mineralogia e la talassografia	» »	7

I concorsi sono indetti separatamente per ciascuno dei gruppi di discipline sopraelencati.

Le borse non sono cumulabili con altre borse di studio, nè con altri analoghi assegni o sovvenzioni.

3. *Durata delle borse.* — La durata delle borse sarà determinata dalla Commissione giudicatrice in relazione al programma di studi e ricerche proposto dal candidato: essa non potrà comunque essere superiore a 12 mesi. La stessa Commissione stabilirà altresì l'istituto o il laboratorio presso il quale il candidato dovrà compiere gli studi e le ricerche programmati.

4. *Entità delle borse.* — Ogni borsista riceverà un'indennità comprensiva delle spese del viaggio di andata e ritorno e delle spese di soggiorno per tutta la durata della concessione. L'importo dell'indennità sarà stabilito, a suo discrezionale e insindacabile giudizio, dal Consiglio Nazionale delle Ricerche — incaricato dell'amministrazione del fondo assegnato dalla NATO all'Italia per la concessione delle borse — tenuto conto del costo della vita nel Paese di destinazione del borsista e di ogni altro fattore rilevante.

L'indennità sarà corrisposta dal Consiglio Nazionale delle Ricerche, in rate anticipate: la prima rata al momento della partenza del borsista e le successive su presentazione di documenti comprovanti che gli studi prescelti proseguono regolarmente.

I borsisti non usufruiranno di alcuna forma di assicurazione, nè da parte della NATO, nè da parte del Ministero degli affari esteri, nè da parte del Consiglio Nazionale delle Ricerche E' pertanto consigliabile che essi provvedano ad assicurarsi personalmente contro ogni eventuale rischio.

5. *Condizioni e formalità per la partecipazione ai concorsi.* — Possono prendere parte ai concorsi i cittadini italiani che abbiano conseguito la laurea in una Università o Istituto superiore italiano.

Non possono tuttavia parteciparvi i professori universitari di ruolo, nè coloro che appartengano a categorie di personale equiparate ai professori universitari di ruolo.

Non è consentito di partecipare a più di due concorsi.

Le domande di ammissione ai concorsi, redatte su carta legale da L. 100 e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, devono essere presentate o fatte pervenire al Consiglio Nazionale delle Ricerche - Segreteria generale in Roma, piazzale delle Sienze n. 7, entro il perentorio termine del 30 settembre 1960.

Nella domanda (possibilmente dattiloscritta) l'aspirante deve indicare con chiarezza e precisione:

a) nome, cognome, data e luogo di nascita;

b) residenza;

c) a quale dei concorsi indicati al paragrafo 2 intenda partecipare;

d) per quali studi e ricerche si propone di utilizzare la borsa e per quale durata;

e) l'istituto o il laboratorio nel quale preferirebbe compiere gli studi e le ricerche;

f) le lingue straniere che conosce sufficientemente per poter usufruire utilmente della borsa;

g) l'indirizzo a cui desidera che gli siano fatte pervenire le comunicazioni relative al concorso, qualora tale indirizzo sia diverso da quello del luogo di residenza.

Il candidato deve inoltre dichiarare nella domanda, sotto la sua personale responsabilità:

h) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

i) di non aver riportato condanne penali, precisando, in caso contrario, quali condanne abbia riportato.

La firma dell'aspirante in calce alla domanda dev'essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante risiede: per i dipendenti statali e per i dipendenti del Consiglio Nazionale delle Ricerche, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Alla domanda debbono essere allegati i seguenti documenti:

1) certificato di laurea dell'aspirante, nel quale siano indicate le votazioni riportate nei singoli esami di profitto ed in quello di laurea e la data di quest'ultimo esame;

2) almeno un lavoro, a stampa o dattiloscritto, in cinque copie, al quale l'aspirante potrà aggiungere qualsiasi altro titolo che ritenga utile presentare nel proprio interesse;

3) programma particolareggiato, in sei copie, degli studi e delle ricerche per i quali l'aspirante ha chiesto di utilizzare la borsa;

4) *curriculum* degli studi compiuti, in sei copie;

5) elenco, in sei copie, di tutti i documenti e titoli presentati.

Il certificato di laurea e gli altri certificati eventualmente presentati al concorso dovranno essere in regola con le disposizioni della legge sul bollo.

Le copie dei lavori, a stampa o dattiloscritti, e quelle del programma di studi e ricerche, del *curriculum* e dell'elenco dei documenti e titoli dovranno pervenire al Consiglio Nazionale delle Ricerche ordinate in cinque distinte serie, ciascuna delle quali comprenderà una copia di tutti i lavori presentati, una copia del programma, una del *curriculum* e una dell'elenco: la sesta copia del programma, del *curriculum* e dell'elenco andrà unita alla domanda.

Le copie dei lavori potranno essere inviate in pacco separato dal piego contenente la domanda, il certificato di laurea e gli altri eventuali certificati: il pacco dovrà portare, tanto sull'involucro esterno, quanto nell'interno, l'indicazione del nome, cognome e indirizzo del candidato e del concorso al quale egli intende partecipare.

Non si terrà conto delle domande, dei titoli e dei documenti presentati o pervenuti dopo il termine di cui al quarto comma del presente paragrafo, anche se spediti in tempo utile, nè si terrà conto delle domande che, alla scadenza di tale termine, risultassero sfornite della prescritta documentazione, nè sarà infine consentito, dopo scaduto il termine stesso, di sostituire i titoli e i documenti già presentati, ancorchè si tratti di sostituire dattiloscritti o bozze di stampa con i corrispondenti lavori stampati.

La data di presentazione o di arrivo al Consiglio Nazionale delle Ricerche delle domande e dei relativi titoli e documenti è accertata, a tutti gli effetti, dal bollo di archivio.

Coloro che intendano partecipare a due concorsi dovranno presentare domanda separata per ciascuno di essi. Una soltanto delle due domande dovrà essere corredata della prescritta documentazione; nell'altra l'aspirante potrà limitarsi a far riferimento ai documenti allegati alla prima.

Analogamente coloro che presentino anche domanda di ammissione ad uno dei concorsi a borse di studio per l'interno o per l'estero, che saranno prossimamente indetti dal Consiglio Nazionale delle Ricerche, potranno limitarsi a far riferimento alla documentazione presentata a corredo di tale domanda.

6. *Commissioni giudicatrici - Svolgimento dei concorsi.* — Ciascun concorso sarà giudicato da una Commissione nominata dal presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche e composta di non più di sette membri.

Nel suo giudizio la Commissione terrà conto non soltanto dell'attitudine dei singoli candidati a svolgere in genere compiti di ricerca scientifica, ma anche del programma da loro presentato e della loro preparazione nel campo specifico delle ricerche previste dal programma stesso.

Al termine dei suoi lavori la Commissione presenterà una relazione contenente il giudizio su ciascun concorrente e la graduatoria dei candidati giudicati meritevoli delle borse.

Ogni membro della Commissione dispone di dieci punti: sono compresi nella graduatoria, per ordine di merito, determinato dal voto a ciascuno attribuito, soltanto i candidati che abbiano raggiunto una votazione non inferiore agli otto decimi del totale dei punti di cui la Commissione dispone. E' esclusa ogni designazione *ex æquo*.

Nei riguardi dei candidati non compresi nella graduatoria, la relazione contiene soltanto il giudizio espresso dalla Commissione, senza indicazione del voto attribuito.

Il giudizio di merito delle Commissioni è insindacabile.

La graduatoria dei vincitori è costituita dai candidati che risultino compresi, entro il limite del numero delle borse messe a concorso, nella graduatoria di cui al quarto comma del presente paragrafo, secondo l'ordine di questa.

Le borse che restino disponibili per rinunzia o decadenza dei vincitori, o per altro motivo, potranno essere assegnate ai successivi graduati idonei, secondo l'ordine di classifica.

7. *Comunicazioni relative ai risultati del concorso.* — Il Consiglio Nazionale delle Ricerche provvederà a notificare a ciascun concorrente l'esito del concorso, comunicandogli se

sia stato o no classificato fra i candidati giudicati meritevoli delle borse e, in caso affermativo, il posto che occupa nella relativa graduatoria e la votazione riportata.

I candidati classificati nella graduatoria dei vincitori e quelli eventualmente chiamati a subentrare ai vincitori ai sensi dell'ultimo comma del paragrafo 6°, entro il trentesimo giorno successivo a quello di ricevimento della relativa comunicazione dovranno far pervenire al Consiglio Nazionale delle Ricerche, sotto pena di decadenza, i seguenti certificati:

1) il certificato di nascita;
2) il certificato di cittadinanza italiana;
3) il certificato di buona condotta;
4) il certificato generale del casellario giudiziario.

I certificati debbono essere redatti sulla prescritta carta legale: quelli di cui ai nn. 2), 3) e 4) debbono inoltre essere di data non anteriore a tre mesi dalla data stabilita dal presente bando per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi.

Coloro che siano dipendenti di ruolo di Amministrazione dello Stato potranno presentare, in luogo dei certificati medesimi, un'attestazione in carta legale, rilasciata dall'autorità dalla quale dipendono, di data non anteriore a tre mesi dalla data stabilita dal presente bando per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi, e da cui risulti che si trovino in attività di servizio: tale attestazione dovrà in ogni caso indicare la data di nascita dell'interessato.

Le disposizioni dei precedenti tre commi non si applicano al personale appartenente ai ruoli del Consiglio Nazionale delle Ricerche.

8. *Assegnazione delle borse.* — Le borse sono conferite con provvedimento del Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche.

Nel perentorio termine di dieci giorni dalla data di ricevimento della lettera raccomandata con la quale sarà data loro notizia del formale conferimento della borsa, gli assegnatari dovranno far pervenire al Consiglio Nazionale delle Ricerche, a pena di decadenza, dichiarazione di accettare, senza riserve, la borsa medesima alle condizioni tutte loro comunicate. Con detta dichiarazione gli assegnatari dovranno inoltre dare esplicita assicurazione, sotto la loro personale responsabilità, che non usufruiranno, durante tutto il periodo di godimeno della borsa NATO, di altre borse di studio, nè di altri analoghi assegni o sovvenzioni.

9. *Disposizioni concernenti il godimento delle borse di studio e gli obblighi del borsista.* — Il periodo di godimento delle singole borse decorrerà dalla data in cui l'assegnatario avrà effettivamente iniziato, presso l'istituto o laboratorio cui sarà stato destinato, gli studi e le ricerche in programma.

Il titolare della borsa dovrà dare inizio agli studi e alle ricerche in programma entro il termine che gli sarà fissato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche e comunque non oltre il 31 dicembre 1961 e dovrà quindi continuarli regolarmente e ininterrottamente per l'intera durata della borsa, pena la decadenza dalle sovvenzioni.

Entro congruo termine della scadenza della borsa, l'assegnatario dovrà trasmettere al Consiglio Nazionale delle Ricerche una particolareggiata relazione sugli studi e le ricerche compiuti. La relazione dovrà essere corredata da una dichiarazione del direttore dell'istituto o laboratorio frequentato dall'interessato, contenente l'esatta indicazione del periodo complessivo durante il quale egli avrà atteso agli studi e ricerche anzidetti.

Ove i risultati tratti dal borsista siano stati oggetto di una memoria, l'assegnatario, oltre la relazione, dovrà trasmettere anche copia della memoria. Il Consiglio Nazionale delle Ricerche si riserva di pubblicare, integralmente o in sunto, sulla propria rivista « La ricerca scientifica », la relazione, o, eventualmente, la memoria.

10. *Restituzione dei titoli e documenti.* — I titoli e i certificati presentati a corredo delle domande di ammissione ai concorsi saranno restituiti immediatamente a coloro cui siano state conferite le borse: a tutti gli altri concorrenti saranno restituiti solo dopo scaduto il 180° giorno dalla comunicazione dell'esito del concorso.

In nessun caso si farà luogo alla restituzione dei certificati e dell'attestazione indicati nel paragrafo 7.

Roma, addì 8 giugno 1960

Il direttore generale: G. DEL BALZO

(5188)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE STATALI

Concorso per esami a quattro posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade statali (A.N.A.S.).

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
PRESIDENTE DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE STATALI

Visto il regio decreto 7 settembre 1911, n. 1249, che ha approvato il regolamento per il personale del Corpo del genio civile e successive estensioni e modificazioni;

Viste le leggi 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nella pubblica Amministrazione e 3 giugno 1950, n. 375, recante modifiche alla precedente legge n. 1312;

Visto il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, che equipara i legionari fiumani agli ex combattenti;

Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente della guerra 1915-1918;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, contenente benefici a favore degli orfani di guerra;

Visto il decreto reale 30 maggio 1932, n. 680;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, che estende agli invalidi, orfani e congiunti dei caduti in Africa orientale le disposizioni a favore degli invalidi di guerra, orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, che estende ai combattenti in Africa orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, che estende agli invalidi, orfani e congiunti dei caduti per la guerra 1940-1943, tutte le disposizioni recanti benefici per l'assunzione nei pubblici impieghi;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, concernente benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-1943;

Visto il regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, recante l'estensione, in quanto applicabile, ai figli dei militari e cittadini invalidi di guerra aventi pensione od assegno rinnovabile di 1ª categoria, delle disposizioni di legge a favore degli orfani di guerra;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, concernente la estensione delle vigenti disposizioni riguardanti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra, ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visti il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e il decreto legislativo 30 giugno 1947, n. 625, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27, concernente norme integrative sulla riassunzione e assunzione obbligatoria dei reduci;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 93, che equipara a tutti gli effetti i partigiani combattenti ai militari volontari che hanno operato con le unità regolari delle Forze armate nella guerra di liberazione.

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, col quale sono stati estesi ai profughi dei territori di confine i benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei reduci;

Visto i decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 febbraio 1947, n. 60, e successiva proroga di cui alla legge 28 dicembre 1950, n. 1080, riguardante agevolazioni per la documentazione da fornirsi ai pubblici uffici da parte di coloro che abbiano dovuto abbandonare la residenza nei territori di confine e non abbiano potuto farvi ritorno;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, mediante il quale sono stati estesi ai profughi d'Africa i benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, concernente l'applicazione ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra, dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, concernente le norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 282;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1º giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 giugno 1948, n. 142, contenente norme per il riconoscimento della qualifica di profugo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro ad interim per l'Africa italiana, in data 10 giugno 1948 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 giugno 1948, n. 141, contenente le norme di attuazione del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, riguardante l'estensione ai profughi d'Africa dei benefici previsti per i reduci;

Vista la legge 19 agosto 1948, n. 1180, che estende ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, i benefici e le provvidenze spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 15 luglio 1950, n. 539, sui criteri preferenziali a favore dei mutilati ed invalidi per servizio e congiunti dei caduti per servizio;

Vista la legge 23 febbraio 1952, n. 93, che ratifica con modificazioni il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, recante norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Vista la legge 4 marzo 1952, n. 137, contenente norme per l'assistenza a favore dei profughi;

Vista la legge 23 marzo 1952, n. 207, concernente la estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei caduti in seguito ad azioni singole o collettive aventi fini politici, nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, delle disposizioni recanti benefici a favore dei mutilati ed invalidi di guerra, nonchè dei congiunti dei caduti in guerra;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952, che fissano, nei riguardi del territorio della Somalia e di quello della Libia, il termine di applicabilità della legge 24 luglio 1951, n. 660, concernente la estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, delle disposizioni della legge 19 agosto 1948, n. 1180;

Vista la legge 24 febbraio 1953, n. 142, che detta norme per l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi per servizio e degli orfani dei caduti per servizio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, che prevede l'esenzione dal bollo per i candidati indigenti;

Vista la legge 9 agosto 1954, n. 654, che, fra l'altro, estende le disposizioni in favore degli orfani ed invalidi di guerra agli orfani ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953;

Vista la legge 5 gennaio 1955, n. 14, che reca provvidenze per i mutilati ed invalidi e per i congiunti dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana;

Vista la legge 10 marzo 1955, n. 96, contenente provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali e dei loro familiari e superstiti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, sul conglobamento totale del trattamento economico per il personale statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del predetto testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 agosto 1957, n. 678;

Vista la legge 27 febbraio 1958, n. 161, recante norme relative al riordinamento dei ruoli organici dei segretari, dei ragionieri e dei geometri del Genio civile;

Visto il decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 38, concernente l'istituzione dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade statali (A.N.A.S.) e il decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, ratificati con legge 2 gennaio 1952, n. 41;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico per esami a quattro posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade statali (A.N.A.S.).

L'Amministrazione, inoltre si riserva di avvalersi della facoltà di cui all'art. 3 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere muniti di uno dei seguenti titoli di studio:

maturità classica;

maturità scientifica.

Sono ammessi a partecipare al concorso, ai sensi dell'art. 173 del testo unico n. 3 succitato, anche gli impiegati delle carriere esecutive dell'Amministrazione statale che non siano in possesso del prescritto titolo di studio, purchè rivestano alla data di pubblicazione del presente decreto, qualifica non inferiore a quella di archivista e siano muniti del diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200 possibilmente dattiloscritte e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno pervenire direttamente alla Direzione generale dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade statali (via Monzambano n. 10 Roma) entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del *presente decreto nella Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Eventuali disguidi postali o altre cause di forza maggiore non legittimano la presentazione delle domande dopo la scadenza del termine sopra fissato

Nella domanda il candidato dovrà indicare sotto la propria personale responsabilità nel seguente ordine:

a) il cognome e il nome;

b) il luogo e la data di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana. Gli italiani non appartenenti alla Repubblica sono equiparati ai cittadini;

d) il Comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) che nulla risulta a suo carico nel certificato generale del casellario giudiziale, indicando, quando del caso, le eventuali condanne penali riportate;

f) il titolo di studio posseduto, l'Istituto che lo ha rilasciato, nonchè l'anno in cui il titolo stesso è stato conseguito;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il proprio domicilio attuale, nonchè i precedenti nel caso in cui l'attuale sia stato assunto da meno di un anno;

i) l'indirizzo al quale chiede che gli siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

l) i servizi prestati come impiegato presso pubbliche Amministrazioni;

m) le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

I candidati dovranno altresì esplicitamente dichiarare che in caso di nomina accetteranno senza riserva alcuna di raggiungere qualsiasi residenza loro assegnata essendo a conoscenza che in caso contrario verranno per legge dichiarati decaduti dalla nomina stessa.

Coloro che hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età dovranno infine dichiarare nella domanda di partecipazione al concorso di essere in possesso di uno dei titoli di cui al successivo art. 4.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Non si terrà conto delle domande che perverranno dopo il termine di cui al primo comma del presente articolo, anche se spedite per posta o per qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

Art. 4.

Per partecipare al concorso occorre essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande:

1) essere cittadino italiano;

2) aver tenuto sempre buona condotta morale e civile;

3) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorsi in una delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso;

4) essere in possesso di uno dei titoli di studio di cui al precedente art. 2;

5) avere l'idoneità fisica richiesta per l'impiego civile;

6) aver compiuto i 18 anni di età e non oltrepassato i 32, tranne che l'aspirante non rivesta la qualifica di impiegato statale di ruolo ordinario o di ruolo aggiunto, nel qual caso si prescinde dal limite massimo di età.

Il predetto limite massimo di 32 anni è elevato:

I) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni di guerra dell'ultimo conflitto, nonchè per coloro che abbiano fatto parte di bande armate o partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943, per i cittadini deportati dal nemico, nonchè per i profughi di Africa e dei territori di confine;

II) i candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga, sul sopra indicato limite massimo di età, pari al periodo di tempo intercorrente fra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, purchè non sia superato il 40° anno di età;

III) i suddetti limiti di età sono inoltre aumentati:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima. L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste da altre disposizioni di cui sopra, purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età;

IV) il limite di età per la partecipazione al concorso è elevato a 45 anni per coloro che rivestano la qualifica di mutilato ed invalido di guerra e per servizio, o di mutilato ed invalido per la lotta di liberazione o di invalido o di mutilato civile per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio, mentre per coloro che siano stati decorati al valor militare e abbiano conseguito promozioni per merito di guerra detto limite di età è elevato a 39 anni;

V) ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, in relazione all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 citato nelle premesse, il limite massimo di età è elevato a 40 anni nei confronti di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale.

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 5.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui all'art. 3 del presente decreto di bando non verranno prese in considerazione.

L'Amministrazione si riserva, tuttavia di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la regolarizzazione delle domande stesse.

Art. 6.

Non potranno partecipare al concorso, oggetto del presente decreto, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

Art. 7.

L'Amministrazione si riserva di provvedere di ufficio allo accertamento del requisito della buona condotta morale e civile, nonchè delle eventuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

L'ammissione potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti con decreto motivato del Ministro.

Art. 8.

Gli esami avranno luogo in Roma e consteranno di tre prove scritte e di una orale sulle materie appresso elencate.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

I candidati ammessi al concorso avranno comunicazione del diario delle prove scritte almeno quindici giorni prima dell'inizio di esse.

Nello stesso termine, il suddetto diario sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

Ai candidati ammessi alla prova orale sarà comunicata la relativa ammissione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai medesimi non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto in essa la votazione di almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la Commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco verrà affisso nello stesso giorno nell'albo della Amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto in quella orale.

Art. 9.

Per sostenere le prove scritte i condidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti:

a) fotografia applicata su carta bollata da L. 100, con firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario, se il candidato è dipendente di una Amministrazione dello Stato;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) passaporto.

La fotografia deve essere di data recente e gli altri documenti nei termini di validità.

Art. 10.

La Commissione esaminatrice sarà composta da un presidente scelto fra gli impiegati delle carriere direttive dell'A.N.A.S. con qualifica non inferiore ad ispettore generale, e da altri quattro membri due dei quali professori di istituto di istruzione secondaria di 2° grado delle materie sulle quali vertono le prove di esame e due impiegati delle carriere direttive dell'A.N.A.S., con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato delle carriere direttive dell'A.N.A.S. con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 11.

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle disposizioni vigenti.

Art. 12.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale, potranno far pervenire alla Direzione generale dell'A.N.A.S. entro trenta giorni dalla data della richiesta che sarà loro rivolta dalla Direzione generale medesima, i documenti che ritengano necessari per dimostrare il possesso di eventuali titoli di precedenza o di preferenza nelle nomine, di cui intendano avvalersi.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra o per servizio e assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra e assimilati, dei decorati al valor militare, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali e dei coniugati, gli interessati dovranno produrre:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18, la dichiarazione di cui alla circolare n. 588, contenuta nella dispensa n. 60 del Giornale militare 1922, in carta bollata da L. 100. Coloro invece che furono imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-1918, proveranno tale circostanza mediante la presentazione di apposito certificato da rilasciarsi in carta bollata da L. 100 dalle autorità marittime competenti;

b) gli ex legionari fiumani, il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto alla ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati dall'Ufficio stralcio della ex milizia fiumana in carta bollata da L. 100;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937 in carta bollata da L. 100;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani-combattenti) di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137, 19 marzo 1948, n. 241, e alla legge 23 febbraio 1952, n. 93, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100 di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200 del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

e) i reduci della deportazione o dall'internamento, apposita attestazione in carta bollata da L. 100 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-1918 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione ed i mutilati e gli invalidi per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata in carta da bollo da L. 100 dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido;

g) i mutilati e gli invalidi di servizio, il libretto di pensione privilegiata ordinaria o l'estratto del libretto medesimo, oppure il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, oppure il documento istituito col decreto ministeriale 23 marzo 1948 (mod. 69-*ter*);

h) gli orfani dei caduti della guerra 1915-1918, o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-43, ovvero nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra un certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra;

i) i figli dei mutilati e degli invalidi per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra di liberazione, ovvero per la lotta di liberazione, ovvero i figli dei mutilati e degli invalidi per fatti di guerra, la dichiarazione mod. 69, rilasciata in bollo da L. 100, dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure un certificato su carta bollata da L. 100 del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile;

l) gli orfani dei caduti per servizio, il certificato previsto dall'ultimo comma dell'art. 8 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oppure, in mancanza, una dichiarazione dell'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza;

m) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti nella guerra 1915-1918 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-43 o nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione o dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, un certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

n) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 100;

o) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) in carta bollata da L. 100;

p) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

q) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in bollo da L. 100;

r) i coniugati ed i vedovi con prole lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

Art. 13.

La graduatoria di merito, formulata dalla Commissione esaminatrice, ai sensi dell'art. 7 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, sarà approvata, previo accertamento della regolarità del procedimento, con decreto ministeriale, con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

I concorrenti dichiarati vincitori saranno invitati dalla Direzione generale dell'A.N.A.S. a presentare, a pena di decadenza, nel termine di giorni trenta, decorrenti dalla data di ricezione della relativa comunicazione, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, in carta da bollo da L. 100 rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

2) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

3) diploma originale o copia autentica notarile, su carta da bollo da L. 200, di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2 ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

4) certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà questa ultima dichiarazione;

5) certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;

6) certificato medico su carta bollata da L. 100 attestante la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego oggetto del presente concorso.

Il certificato medico deve essere rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune.

Per gli invalidi di guerra, per gli invalidi per fatti di guerra o per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 e per gli invalidi per servizio, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario.

I concorrenti che siano impiegati statali di ruolo, anche se in prova, e quelli già inquadrati nei ruoli aggiunti dalle Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3) e 6) del presente articolo, ma dovranno esibire su carta bollata da L. 200, una copia integrale dello stato matricolare rilasciato dall'Amministrazione di provenienza, con l'indicazione delle note di qualifica o dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio, in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *b*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 14.

I documenti di cui ai numeri 2), 4), 5), 6) del precedente art. 13 e alla lettera *r*) dell'art. 12, debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma dello stesso art. 13.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre Amministrazioni statali, compresa quella dei lavori pubblici.

Art. 15.

Dei documenti che saranno pervenuti alla Direzione generale dell'A.N.A.S. dopo i termini stabiliti non sarà tenuto conto ai fini del presente concorso, anche se siano stati spediti per posta o per qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

L'Amministrazione, peraltro, potrà concedere un ulteriore brevissimo termine esclusivamente per la rettifica dei documenti non ritenuti regolari.

Art. 16.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale dell'A.N.A.S. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 17.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti, salva la facoltà per l'Amministrazione di cui agli articoli 3 ed 8 del citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Art. 18.

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 14 i documenti prescritti conseguiranno la nomina in prova.

Il periodo di prova avrà la durata di sei mesi, compiuto il quale i vincitori, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina in ruolo, con lo stipendio iniziale stabilito per il personale amministrativo della carriera di concetto.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio fosse ancora sfavorevole, verrà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato del Ministro.

In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Art. 19.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto, durante il periodo di prova, un assegno mensile pari al dodicesimo dello stipendio annuo iniziale stabilito dalle vigenti disposizioni per il personale amministrativo della carriera di concetto.

Art. 20.

Agli impiegati provenienti da altri ruoli del personale statale con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 202 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando, valgono in quanto applicabili, le norme contenute nel citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato e quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

PROGRAMMA D'ESAME

Sono oggetto delle prove scritte le seguenti materie:

1) nozioni di diritto privato e amministrativo;

2) principî di economia politica e scienza delle finanze;

3) nozioni di contabilità generale ed amministrativa del patrimonio dello Stato.

Sono oggetto della prova orale, oltre le materie delle prove scritte, anche le seguenti:

1) nozioni di diritto costituzionale;

2) nozioni generali sui servizi dell'Amministrazione dei lavori pubblici e dell'A.N.A.S.;

3) nozioni elementari di statistica.

Roma, addì 30 maggio 1960

Il Ministro: TOGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1960
Registro n. 5, *foglio n.* 104.

(5175)

Concorso per esami a venticinque posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade statali (A.N.A.S.).

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
PRESIDENTE DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE STATALI

Visto il regolamento per il personale dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici, approvato con regio decreto 25 luglio 1910, n. 575, e modificato con regio decreto 13 maggio 1915, n. 802;

Viste le leggi 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nella pubblica Amministrazione e 3 giugno 1950, n. 375, recante modifiche alla precedente legge n. 1312;

Visto il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, che equipara i legionari fiumani agli ex combattenti;

Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente della guerra 1915-1918;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, contenente benefici a favore degli orfani di guerra;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, che estende agli invalidi, orfani e congiunti dei caduti in Africa orientale le disposizioni a favore degli invalidi di guerra, orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, che estende ai combattenti in Africa orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, che estende agli invalidi, orfani e congiunti dei caduti per la guerra 1940-1943, tutte le disposizioni recanti benefici per l'assunzione nei pubblici impieghi;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, concernente benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-1943;

Visto il regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, recante l'estensione, in quanto applicabile, ai figli dei militari e cittadini invalidi di guerra aventi pensione od assegno rinnovabile di 1ª categoria, delle disposizioni di legge a favore degli orfani di guerra;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, concernente la estensione delle vigenti disposizioni riguardanti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra, ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visti il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e il decreto legislativo 30 giugno 1947, n. 625, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27, concernente norme integrative sulla riassunzione e assunzione obbligatoria dei reduci;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 93, che equipara a tutti gli effetti i

partigiani combattenti ai militari volontari che hanno operato con le unità regolari delle Forze armate nella guerra di liberazione.

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, col quale sono stati estesi ai profughi dei territori di confine i benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei reduci;

Visto i decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 febbraio 1947, n. 60, e successiva proroga di cui alla legge 28 dicembre 1950, n. 1080, riguardante agevolazioni per la documentazione da fornirsi ai pubblici uffici da parte di coloro che abbiano dovuto abbandonare la residenza nei territori di confine e non abbiano potuto farvi ritorno;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, mediante il quale sono stati estesi ai profughi d'Africa i benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, concernente l'applicazione ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra, dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, concernente le norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 giugno 1948, n. 142, contenente norme per il riconoscimento della qualifica del profugo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro ad interim per l'Africa Italiana, in data 10 giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 giugno 1948, n. 141, contenente le norme di attuazione del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, riguardante l'estensione ai profughi d'Africa dei benefici previsti per i reduci;

Vista la legge 19 agosto 1948, n. 1180, che estende ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, i benefici e le provvidenze spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 15 luglio 1950, n. 539, sui criteri preferenziali a favore dei mutilati ed invalidi per servizio e congiunti dei caduti per servizio;

Vista la legge 23 febbraio 1952, n. 93, che ratifica con modificazioni il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, recante norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Vista la legge 4 marzo 1952, n. 137, contenente norme per l'assistenza a favore dei profughi;

Vista la legge 23 marzo 1952, n. 207, concernente la estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei caduti in seguito ad azioni singole o collettive aventi fini politici, nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, delle disposizioni recanti benefici a favore dei mutilati ed invalidi di guerra, nonchè dei congiunti dei caduti in guerra;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952, che fissano, nei riguardi del territorio della Somalia e di quello della Libia, il termine di applicabilità della legge 24 luglio 1951, n. 660, concernente la estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, delle disposizioni della legge 19 agosto 1948, n. 1180;

Vista la legge 24 febbraio 1953, n. 142, che detta norme per l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi per servizio e degli orfani dei caduti per servizio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, che prevede l'esenzione dal bollo per i candidati indigenti;

Vista la legge 9 agosto 1954, n. 654, che fra l'altro, estende le disposizioni in favore degli orfani ed invalidi di guerra agli orfani ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953;

Vista la legge 5 gennaio 1955, n. 14, che reca provvidenze per i mutilati ed invalidi e per i congiunti dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana;

Vista la legge 10 marzo 1955, n. 96, contenente provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali e dei loro familiari e superstiti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, sul conglobamento totale del trattamento economico per il personale statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del predetto testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 agosto 1957, n. 678;

Visto il decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 38, concernente l'istituzione dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade statali (A.N.A.S.) e il decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, ratificati con legge 2 gennaio 1952, n. 41;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico per esami a venticinque posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade statali (A.N.A.S.).

L'Amministrazione, inoltre, si riserva di avvalersi della facoltà di cui all'art. 3 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso, gli aspiranti devono essere muniti di uno dei seguenti diplomi di istituto di istruzione secondaria di primo grado:

licenza di scuola media inferiore o di alcuno dei corrispondenti diplomi a termini del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054;

licenza di scuole secondarie di avviamento al lavoro.

Sono validi, ai fini dell'ammissione al concorso, i diplomi di licenza ginnasiale o tecnica o la licenza del triennio preparatorio o delle scuole ed istituti commerciali conseguiti a termini dei precedenti ordinamenti scolastici.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200 possibilmente dattiloscritte e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno pervenire direttamente alla Direzione generale dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade statali (via Monzambano n. 10, Roma) entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Eventuali disguidi postali o altre cause di forza maggiore non legittimano la presentazione delle domande dopo la scadenza del termine sopra fissato.

Nella domanda il candidato dovrà indicare sotto la propria personale responsabilità nel seguente ordine:

a) il cognome e il nome;

b) il luogo e la data di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana. Gli italiani non appartenenti alla Repubblica sono equiparati ai cittadini;

d) il Comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) che nulla risulta a suo carico nel certificato generale del casellario giudiziale, indicando, quando del caso, le eventuali condanne penali riportate;

f) il titolo di studio posseduto, l'Istituto che lo ha rilasciato, nonchè l'anno in cui il titolo stesso è stato conseguito;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il proprio domicilio attuale, nonchè i precedenti nel caso in cui l'attuale sia stato assunto da meno di un anno;

i) l'indirizzo al quale chiede gli siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

l) i servizi prestati come impiegato presso pubbliche Amministrazioni;

m) le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

I candidati dovranno altresì esplicitamente dichiarare che in caso di nomina accetteranno senza riserva alcuna di raggiungere qualsiasi residenza loro assegnata essendo a conoscenza che in caso contrario verranno per legge dichiarati decaduti dalla nomina stessa.

Coloro che hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età dovranno infine dichiarare nella domanda di parteci-

pazione al concorso di essere in possesso di uno dei titoli di cui al successivo art. 4, punto VI).

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Non si terrà conto delle domande che perverranno dopo il termine di cui al primo comma del presente articolo, anche se spedite per posta o per qualsiasi mezzo entro il termine medesimo.

Art. 4.

Per partecipare al concorso occorre essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande:

1) essere cittadino italiano;

2) aver tenuto sempre buona condotta morale e civile;

3) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorsi in una delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso;

4) essere in possesso di uno dei titoli di studio di cui al precedente art. 2;

5) avere l'idoneità fisica richiesta per l'impiego civile;

6) aver compiuto i 18 anni di età e non oltrepassato i 32, tranne che l'aspirante non rivesta la qualifica di impiegato statale di ruolo ordinario o di ruolo aggiunto, nel qual caso si prescinde dal limite massimo di età.

Il predetto limite massimo di 32 anni è elevato:

I) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni di guerra dell'ultimo conflitto, nonchè per coloro che abbiano fatto parte di bande armate o partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943, per i cittadini deportati dal nemico, nonchè per i profughi di Africa e dei territori di confine;

II) i candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga, sul sopra indicato limite massimo di età, pari al periodo di tempo intercorrente fra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, purchè non sia superato il 40° anno di età;

III) i suddetti limiti di età sono inoltre aumentati:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima. L'elevazione di cui alla lettera a) si cumula con quella di cui alla lettera b) ed entrambe con quelle previste da altre disposizioni di cui sopra, purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età;

IV) il limite di età per la partecipazione al concorso è elevato a 45 anni per coloro che rivestano la qualifica di mutilato ed invalido di guerra e per servizio, o di mutilato ed invalido per la lotta di liberazione o di invalido o di mutilato civile per fatti di guerra, o per i fatti di Mogadiscio, mentre per coloro che siano stati decorati al valor militare e abbiano conseguito promozioni per merito di guerra detto limite di età è elevato a 39 anni;

V) ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, in relazione all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 citato nelle premesse, il limite massimo di età è elevato a 40 anni nei confronti di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale.

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 5.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui all'art. 3 del presente decreto di bando non verranno prese in considerazione.

L'Amministrazione si riserva, tuttavia, di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la regolarizzazione delle domande stesse.

Art. 6.

Non potranno partecipare al concorso, oggetto del presente decreto, coloro che siano stati destituiti o dispensati dallo impiego presso una pubblica Amministrazione.

Art. 7.

L'Amministrazione si riserva di provvedere di ufficio all'accertamento del requisito della buona condotta morale e civile, nonchè delle eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

L'ammissione potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti con decreto motivato del Ministro.

Art. 8.

Gli esami avranno luogo in Roma e consteranno di due prove scritte e di una orale sulle materie di cui al programma appresso indicato, e di una prova pratica obbligatoria di dattilografia.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

I candidati ammessi al concorso avranno comunicazione del diario delle prove scritte almeno quindici giorni prima dell'inizio di esse.

Nello stesso termine, il suddetto diario sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

Ai candidati ammessi alla prova orale sarà comunicata la relativa ammissione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai medesimi non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

La prova orale e pratica non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto in ciascuna di esse la votazione di almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la Commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco verrà affisso nello stesso giorno nell'albo della Amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto in quella orale e pratica.

Art. 9.

Per sostenere le prove scritte i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti:

a) fotografia applicata su carta bollata da L. 100, con firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario, se il candidato è dipendente di una Amministrazione dello Stato;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) passaporto.

La fotografia deve essere di data recente e gli altri documenti nei termini di validità.

Art. 10.

La Commissione esaminatrice sarà composta da un presidente scelto tra gli impiegati della carriera direttiva dell'A.N.A.S. con qualifica non inferiore a direttore di divisione e da altri quattro membri scelti tra gli impiegati della carriera direttiva dell'A.N.A.S. con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva dell'A.N.A.S. con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 11.

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle disposizioni vigenti.

Art. 12.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale, potranno far pervenire alla Direzione generale dell'A.N.A.S. entro trenta giorni dalla data della richiesta che sarà loro rivolta dalla Direzione generale medesima, i documenti che ritengano necessari per dimostrare il possesso di eventuali titoli di precedenza o di preferenza nelle nomine, di cui intendano avvalersi.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra o per servizio e assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra e assimilati, dei decorati al valor militare, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali e dei coniugati, gli interessati dovranno produrre:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18, la dichiarazione di cui alla circolare n. 588, contenuta nella dispensa n 60 del Giornale militare 1922, in carta bollata da L. 100. Coloro invece che furono imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18, proveranno tale circostanza mediante la presentazione di apposito certificato da rilasciarsi in carta bollata da L. 100 dalle autorità marittime competenti;

b) gli ex legionari fiumani, il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto alla ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati dall'Ufficio stralcio della ex milizia fiumana in carta bollata da L. 100;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937 in carta bollata da L. 100;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani-combattenti) di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137, 19 marzo 1948, n. 241, e alla legge 23 febbraio 1952, n. 93 a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa bollo da L. 100, di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200 del 3 luglio 1948, dello Stato Maggiore della Marina;

e) i reduci dalla deportazione o dall'internamento, apposita attestazione in carta bollata da L. 100 rilasciata dal Prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-1918 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione e della lotta di liberazione ed i mutilati e gli invalidi per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata in carta da bollo da L. 100 dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido;

g) i mutilati e gli invalidi di servizio, il libretto di pensione privilegiata ordinaria o l'estratto del libretto medesimo, oppure il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, oppure il documento istituito col decreto ministeriale 23 marzo 1948 (mod. 69-*ter*);

h) gli orfani dei caduti della guerra 1915-1918, o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-43, ovvero nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra un certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra;

i) i figli dei mutilati e degli invalidi per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra di liberazione, ovvero per la lotta di liberazione, ovvero i figli dei mutilati e degli invalidi per fatti di guerra, la dichiarazione mod. 69, rilasciata in bollo da L. 100, dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure un certificato su carta bollata da L. 100 dal sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile;

l) gli orfani dei caduti per servizio, il certificato previsto dall'ultimo comma dell'art. 8 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oppure, in mancanza, una dichiarazione dell'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza;

m) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti nella guerra 1915-1918 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-43 o nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione o dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, un certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

n) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 100;

o) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) in carta bollata da L. 100;

p) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

q) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in bollo da L. 100;

r) i coniugati ed i vedovi con prole lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

Art. 13.

La graduatoria di merito, formulata dalla Commissione esaminatrice, a sensi dell'art. 7 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, sarà approvata, previo accertamento della regolarità del procedimento, con decreto ministeriale, con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

I concorrenti dichiarati vincitori saranno invitati dalla Direzione generale dell'A.N.A.S. a presentare, a pena di decadenza, nel termine di giorni 30 decorrenti dalla data di ricezione della relativa comunicazione, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, in carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

2) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

3) diploma originale o copia autentica notarile, su carta da bollo da L. 200, di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

4) certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause, che, a termini delle disposizioni

vigenti, ne impediscono il possesso. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà questa ultima dichiarazione;

5) certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;

6) certificato medico su carta bollata da L. 100, attestante la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego oggetto del presente concorso.

Il certificato medico deve essere rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune.

Per gli invalidi di guerra, per gli invalidi per fatti di guerra e per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 e per gli invalidi per servizio, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario.

I concorrenti che siano impiegati statali di ruolo, anche se in prova, e quelli già inquadrati nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3) e 6) del presente articolo, ma dovranno esibire su carta bollata da L. 200, una copia integrale dello stato matricolare rilasciato dall'Amministrazione di provenienza, con l'indicazione delle note di qualifica o dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio, in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *b*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 14.

I documenti di cui ai numeri 2), 4), 5), 6) del precedente art. 13 e alla lettera *r*) dell'art. 12 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma dello stesso art. 13.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre Amministrazioni statali compresa quella dei lavori pubblici.

Art. 15.

Dei documenti che saranno pervenuti alla Direzione generale dell'A.N.A.S. dopo i termini stabiliti non sarà tenuto conto ai fini del presente concorso, anche se siano stati spediti per posta o per qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

L'Amministrazione, peraltro, potrà concedere un ulteriore brevissimo termine esclusivamente per la rettifica dei documenti non ritenuti regolari.

Art. 16.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale dell'A.N.A.S. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 17.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti, salva la facoltà per l'Amministrazione di cui agli articoli 3 ed 8 del citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Art. 18.

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 13 i documenti prescritti conseguiranno la nomina in prova.

Il periodo di prova avrà la durata di sei mesi, compiuto il quale i vincitori, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina in ruolo, con lo stipendio iniziale stabilito per il personale della carriera esecutiva (applicato aggiunto).

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio fosse ancora sfavorevole, verrà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato del Ministro.

In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Art. 19.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto, durante il periodo di prova, un assegno mensile pari al dodicesimo dello stipendio annuo iniziale stabilito dalle vigenti disposizioni per il personale della carriera esecutiva (applicato aggiunto).

Art. 20.

Agli impiegati provenienti da altri ruoli del personale statale con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, saranno corrisposti gli assegni previsti dall'articolo 202 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando, valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato e quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione, e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

PROGRAMMA D'ESAME

Prove scritte:

1) Saggio di composizione italiana.

2) Problema di aritmetica elementare compresa la regola del tre composto.

Le prove scritte serviranno come saggio di calligrafia.

Prova orale:

1) Diritti e doveri dell'impiegato.

2) Nozioni generali sull'ordinamento generale dell'Amministrazione dei lavori pubblici e dell'A.N.A.S.

3) Elementi di storia d'Italia dalla costituzione del primo Regno italico (1805) fino ad oggi.

4) Elementi di geografia di Europa e particolarmente d'Italia.

Prova obbligatoria di dattilografia.

Roma, addì 30 maggio 1960

Il Ministro: TOGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1960
Registro n. 5, *foglio n.* 100

(5176)

MINISTERO DEL TESORO

Concorso per l'iscrizione alla Scuola dell'arte della medaglia e per il conferimento di una borsa annuale di studio.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 14 luglio 1907, n. 486, che istituisce in Roma la Scuola dell'arte della medaglia;

Visto il regolamento 4 ottobre 1907, n. 765, e successive modificazioni per l'esecuzione della suddetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, e successive modificazioni, con il quale vengono fissate le nuove norme per la presentazione dei documenti nei pubblici concorsi;

Decreta:

Art. 1.

Sono aperte le iscrizioni di allievi alla Scuola dell'arte della medaglia per l'anno scolastico 1960-61.

Coloro i quali aspirano ad essere iscritti alla detta Scuola, debbono aver compiuto un corso di studi in una Scuola d'arte, oppure debbono superare la prova di idoneità di cui al successivo art. 3.

Coloro che si sottopongono alla prova suddetta concorrono anche al conferimento di una borsa annuale di studio.

Art. 2.

Le domande di iscrizione, redatte su carta da bollo da L. 200, dovranno essere presentate al Ministero del tesoro (Direzione generale del tesoro - Divisione IV) entro il 30 settembre 1960.

Dalla domanda dovrà risultare:

a) nome e cognome dell'aspirante;

b) luogo e data di nascita;

c) domicilio;

d) indirizzo al quale si chiede siano trasmesse le eventuali comunicazioni.

Nella domanda stessa gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) il possesso della cittadinanza italiana;

2) se siano incorsi in eventuali procedimenti penali, precisandone l'esito.

I concorrenti uniranno inoltre tutti quei titoli, saggi e fotografie, in base ai quali potranno dimostrare il grado di perizia da essi raggiunto nell'arte del disegno, della modellatura e della incisione.

Tutti i detti titoli, saggi e fotografie, dovranno essere autenticati.

Art. 3.

I candidati le cui domande siano riconosciute regolari dovranno sostenere un esperimento pratico che avrà luogo in Roma, presso la Scuola dell'arte della medaglia (Palazzo della Zecca, via Principe Umberto n. 4).

L'esperimento si comporrà:

1) di un saggio di modellazione, in bassorilievo, di una figura umana, copiata dal vero;

2) di un saggio di disegno a mezzo macchia dal nudo.

Al concorrente saranno concesse otto ore di tempo per ciascun saggio.

Art. 4.

Il Consiglio direttivo della scuola, in base al risultato dell'esperimento pratico e dei titoli presentati, compilerà, per ordine di merito, le liste dei giovani che potranno essere ammessi alla Scuola come allievi.

I candidati che saranno ammessi alla Scuola suddetta come allievi debbono far pervenire, sotto pena di decadenza, entro il termine massimo di trenta giorni dalla data dell'avvenuta comunicazione, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine;

2) certificato generale del casellario giudiziario, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine.

I documenti di cui ai numeri 2) e 3) devono essere di data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

Coloro che, pur possedendo titoli sufficienti per l'ammissione senza esami alla Scuola, si sottopongono volontariamente agli esami stessi nell'intento di concorrere per la borsa di studio, rinunciano implicitamente all'ammissione per titoli, e restano esclusi dalla Scuola se non ottengono l'ammissione per esami.

La borsa di studio sarà conferita per l'anno scolastico 1960-61 al candidato che, a giudizio del Consiglio direttivo, otterrà la migliore votazione, conseguendo almeno i prescritti voti legali.

Non saranno prese in considerazione le domande di coloro che abbiano precedentemente concorso due volte per l'ammissione alla Scuola, senza conseguire l'idoneità.

Roma, addì 6 agosto 1960

Il Ministro: TAVIANI

(5205)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI TERNI

Graduatoria dei concorsi a sedi farmaceutiche vacanti nella provincia di Terni

IL MEDICO PROVINCIALE

Con il decreto n. 2317 in data 14 luglio 1960, sono state approvate le graduatorie dei concorsi a sedi farmaceutiche vacanti nella provincia di Terni banditi con decreti numeri 2812, 2813, 2814, 2815, 2816, 2817, 2818 tutti in data 5 dicembre 1959:

1. — TERNI - Villaggio Matteotti

1. Cruciani Edmea	punti	86,00
2. Colonnelli Dria	»	84,42
3. Scoccianti Amedeo	»	83,90
4. Monaco Donato	»	83,70
5. Orzi Luciana	»	81,58
6. Bettelli Luigi	»	80,55
7. Sozi Quirino	»	79,45
8. Micciché Gaetano	»	79,02
9. Fantozzi Fausto	»	78,43
10. Santopinto Antonio	»	78,05
11. Ciancarelli Alfredo	»	75,48
12. Cruciani Pietro	»	75,08
13. Jeva Francesco	»	75,01
14. Di Dio Remo	»	74,83
15. Vannucci Grassetti Vania	»	72,48
16. Pietroni Laura Clara	»	71,92
17. Cestari Giovanni	»	69,55
18. Bellomo Antonio	»	66,03
19. Trabalza Egle	»	65,61
20. Beccari Elisa Maria	»	63,41
21. Scocchera Fides	»	59,65
22. Mancini Vania Cecilia	»	56,92
23. Fabrizi Quadrani Orsola	»	56,75
24. Gorini Giorgio	»	56,14
25. Giampaoli Alfio	»	55,30
26. Lana Francesco	»	55,05
27. Messini Carlo	»	55,01
28. Testi Italo	»	53,26
29. Moretti Maria, coniugata	»	51,72
30. Incandela Teresa	»	51,72
31. Berna Diego	»	51,51
32. Lupattelli Francesca	»	51,18
33. Flammini Antonietta	»	50,64
34. Desiati Lidia	»	50,18
35. Paolillo Eliana	»	48,01
36. Bizzarri Giuliana	»	47,67
37. Calderone Alfonso	»	44,84
38. Casinovi Salvatore	»	41,70
39. Patriarca Enrica	»	37,50

2. — MONTECASTRILLI - Castel Todino

1. Scoccianti Amedeo	punti	83,90
2. Orzi Luciana	»	81,58
3. Bettelli Luigi	»	80,55
4. Micciché Gaetano	»	79,02
5. Fantozzi Fausto	»	78,43
6. Ciancarelli Alfredo	»	75,48
7. Domenici M. Nazzarena	»	65,75
8. Mancini Vania Cecilia	»	56,92
9. Fabrizi Quadrani Orsola	»	56,75
10. Gorini Giorgio	»	56,14
11. Lana Francesco	»	55,05
12. Testi Italo	»	53,26
13. Moretti Maria, coniugata	»	51,72
14. Incandela Teresa	»	51,72
15. Berna Diego	»	51,51
16. Lupattelli Francesca	»	51,18
17. Flammini Antonietta	»	50,64
18. Desiati Lidia	»	50,18
19. Roversi Luigi	»	48,90
20. Mattioli Ubaldo	»	48,11
21. Paolillo Eliana	»	48,01
22. Bizzarri Giuliana	»	47,67
23. Mancini Ornella	»	38,15
24. Patriarca Enrica	»	37,50
25. Angelucci Luisa	»	36,50
26. Mancini Giuseppa	»	35,72

3. — TERNI - Delegazione Cesi

1.	Colonnelli Dria	punti	84,42
2.	Orzì Luciana	»	81,58
3.	Bettelli Luigi	»	80,55
4.	Micciché Gaetano	»	79,02
5.	Fantozzi Fausto	»	78,43
6.	Ciancarelli Alfredo	»	75,48
7.	Jeva Francesco	»	75,01
8.	Di Dio Remo	»	74,83
9.	Cestari Giovanni	»	69,55
10.	Bellomo Antonio	»	66,03
11.	Domenici M. Nazzarena	»	65,75
12.	Beccari Elisa Maria	»	63,41
13.	Scocchera Fides	»	59,65
14.	Mancini Vania Cecilia	»	56,92
15.	Fabrizi Quadrani Orsola	»	56,75
16.	Gorini Giorgio	»	56,14
17.	Giampaoli Alfio	»	55,30
18.	Lana Francesco	»	55,05
19.	Messini Carlo	»	55,01
20.	Testi Italo	»	53,26
21.	Moretti Maria, coniugata	»	51,72
22.	Incandela Teresa	»	51,72
23.	Berna Diego	»	51,51
24.	Lupattelli Francesca	»	51,18
25.	Flammini Antonietta	»	50,64
26.	Desiati Lidia	»	50,18
27.	Mattioli Ubaldo	»	48,11
28.	Paolillo Eliana	»	48,01
29.	Bizzarri Giuliana	»	47,67
30.	Casinovi Salvatore	»	41,70
31.	Mancini Ornella	»	38,15
32.	Patriarca Enrica	»	37,50

4. — NARNI - Frazione Nera Montoro

1.	Colonnelli Dria	punti	84,42
2.	Scoccianti Amedeo	»	83,90
3.	Orzi Luciana	»	81,58
4.	Bettelli Luigi	»	80,55
5.	Sozi Quirino	»	79,45
6.	Micciché Gaetano	»	79,02
7.	Fantozzi Fausto	»	78,43
8.	Ciancarelli Alfredo	»	75,48
9.	Jeva Francesco	»	75,01
10.	Di Dio Remo	»	74,83
11.	Vannucci Grassetti Vania	»	72,48
12.	Cestari Giovanni	»	69,55
13.	Bellomo Antonio	»	66,03
14.	Domenici M. Nazzarena	»	65,75
15.	Beccari Elisa Maria	»	63,41
16.	Scocchera Fides	»	59,65
17.	Mancini Vania Cecilia	»	56,92
18.	Fabrizi Quadrani Orsola	»	56,75
19.	Gorini Giorgio	»	56,14
20.	Giampaoli Alfio	»	55,30
21.	Lana Francesco	»	55,05
22.	Testi Italo	»	53,26
23.	Moretti Maria, coniugata	»	51,72
24.	Incandela Teresa	»	51,72
25.	Berna Diego	»	51,51
26.	Lupattelli Francesca	»	51,18
27.	Flammini Antonietta	»	50,64
28.	Desiati Lidia	»	50,18
29.	Mattioli Ubaldo	»	48,11
30.	Paolillo Eliana	»	48,01
31.	Bizzarri Giuliana	»	47,67
32.	Casinovi Salvatore	»	41,70
33.	Mancini Ornella	»	38,15
34.	Patriarca Enrica	»	37,50
35.	Angelucci Luisa	»	36,50

5. — BASCHI - Frazione Acqualoreto

1.	Scoccianti Amedeo	punti	83,90
2.	Orzi Luciana	»	81,58
3.	Fantozzi Fausto	»	78,43
4.	Mancini Vania Cecilia	»	56,92
5.	Gorini Giorgio	»	56,14
6.	Maretti Maria	»	51,72
7.	Berna Diego	»	51,51
8.	Mattioli Ubaldo	»	48,11
9.	Patriarca Enrica	»	37,50
10.	Angelucci Luisa	»	36,50

6. — MONTEFRANCO

1.	Colonnelli Dria	punti	84,42
2.	Orzi Luciana	»	81,58
3.	Bettelli Luigi	»	80,55
4.	Fantozzi Fausto	»	78,43
5.	Ciancarelli Alfredo	»	75,48
6.	Di Dio Remo	»	74,83
7.	Domenici M. Nazzarena	»	65,75
8.	Mancini Vania Cecilia	»	56,92
9.	Fabrizi Quadrani Orsola	»	56,75
10.	Gorini Giorgio	»	56,14
11.	Lana Francesco	»	55,05
12.	Moretti Maria, coniugata	»	51,72
13.	Incandela Teresa	»	51,72
14.	Berna Diego	»	51,51
15.	Lupattelli Francesca	»	51,18
16.	Flammini Antonietta	»	50,64
17.	Desiati Lidia	»	50,18
18.	Mattioli Ubaldo	»	48,11
19.	Paolillo Eliana	»	48,01
20.	Bizzarri Giuliana	»	47,67
21.	Patriarca Enrica	»	37,50
22.	Angelucci Luisa	»	36,50

7. — PORANO

1.	Orzi Luciana	punti	81,58
2.	Micciché Gaetano	»	79,02
3.	Fantozzi Fausto	»	78,43
4.	Domenici M. Nazzarena	»	65,75
5.	Mancini Vania Cecilia	»	56,92
6.	Gorini Giorgio	»	56,14
7.	Moretti Maria	»	51,72
8.	Berna Diego	»	51,51
9.	Mattioli Ubaldo	»	48,11
10.	Patriarca Enrica	»	37,50
11.	Angelucci Luisa	»	36,50
12.	Mancini Giuseppa	»	35,72

Terni, addì 22 luglio 1960

Il medico provinciale: TRAVAGLINI

(4994)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI BELLUNO

Graduatoria generale del concorso al posto di direttore del pubblico macello del comune di Belluno

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 176 del 15 gennaio 1960, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento del posto di direttore del pubblico macello del comune di Belluno;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice;

Constatata la regolarità del procedimento;

Visti gli articoli 66 e 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei veterinari risultati idonei nel concorso per il conferimento del posto di direttore del pubblico macello del comune di Belluno:

1.	Nogarin Sergio	punti	145,1	su 200
2.	Pacini Giulio	»	128,2	»
3.	Zanella Antonio	»	124,5	»
4.	Vida Luigi	»	119,3	»

Il presente decreto sarà pubblicato agli effetti di legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio veterinario provinciale, della Prefettura e del comune di Belluno.

Belluno, addì 25 luglio 1960

Il veterinario provinciale: LUCERNONI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto, pari numero e data, con il quale è stata approvata la graduatoria dei veterinari risultati idonei nel concorso per titoli ed esami per il conferimento del posto di direttore del pubblico macello del comune di Belluno;

Considerato che occorre procedere alla dichiarazione del vincitore del concorso;

Visti gli articoli 66 e 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Nogarin Sergio, classificato al primo posto della graduatoria degli idonei, è dichiarato vincitore del concorso al posto di direttore del pubblico macello del comune di Belluno.

Il presente decreto sarà pubblicato agli effetti di legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio veterinario provinciale, della Prefettura e del comune di Belluno.

Belluno, addì 25 luglio 1960

Il veterinario provinciale: LUCERNONI

(4954)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI L'AQUILA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Sulmona

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2864, in data 26 ottobre 1959, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del comune di Sulmona;

Ritenuta la necessità di provvedere alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Viste le designazioni pervenute dall'Ordine competente e dal Comune interessato;

Visto l'art. 36 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 8 e 9 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visti gli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del comune di Sulmona è costituita come appresso:

Presidente:
Fusco dott. avv. Gaetano.

Membri:
Morosi dott. Mario, medico provinciale;
Bevere prof. Lorenzo, docente in igiene;
D'Eramo prof. Nello, docente in clinica medica;
Cricchi dott. Luigi, capo ufficio sanitario del comune di L'Aquila.

Segretario:
Capocelli dott. Manlio.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto e avrà la sua sede in L'Aquila.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio del medico provinciale.

L'Aquila, addì 1° agosto 1960

Il medico provinciale: MOROSI

(5199)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ROVIGO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Adria

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 389, in data 10 aprile 1960, con il quale è stato bandito il concorso per titoli ed esami per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del comune di Adria;

Ritenuto di dover costituire la Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Viste le designazioni della prefettura di Rovigo e del Comune interessato e la proposta dell'Ordine dei medici della Provincia;

Visto l'art. 8 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del comune di Adria, è così costituita:

Presidente:
Russo Perez dott. Nino, vice prefetto ispettore.

Componenti:
Marra dott. Alfonso, medico provinciale superiore;
Vendramini prof. Renzo, direttore dell'Istituto d'igiene dell'Università di Padova;
Cavazzuti prof. Fernando, docente in patologia medica e in clinica medica generale;
De Negri prof. Ugo, ufficiale sanitario, capo dell'Ufficio sanitario comunale di Padova.

Segretario:
Pellegrino dott. Gaetano, consigliere di prefettura.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto, che verrà anche pubblicato all'albo dell'Ufficio del medico provinciale di Rovigo, per otto giorni consecutivi.

Rovigo, addì 2 agosto 1960

Il medico provinciale: MARRA

(5200)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Rovigo al 30 novembre 1959.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 905, in data 10 aprile 1960, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di ostetrica condotta dei comuni di Corbola e Giacciano con Baruchella (2ª condotta, frazione Zelo);

Ritenuto di dover costituire la Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Viste le designazioni della prefettura di Rovigo e dei Comuni interessati e la proposta dell'Ordine dei medici;

Visto l'art. 50 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visti gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del pubblico concorso di cui alle premesse, è così costituita:

Presidente:
Guarino dott. Vincenzo, direttore di sezione presso la prefettura di Rovigo.

Componenti:
Marra dott. Alfonso, medico provinciale superiore;
Bianchi prof. Mario, libero docente in ostetricia e ginecologia;

Vertuani dott. Walter, specialista in ostetricia e ginecologia;
Boggiani Anna, ostetrica condotta.

Segretario:
Izzo dott. Antonio, consigliere di prefettura.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto, che verrà anche pubblicato all'albo dell'Ufficio del medico provinciale di Rovigo, per otto giorni consecutivi, ed avrà la sua sede in Rovigo.

Rovigo, addì 2 agosto 1960

Il medico provinciale: MARRA

(5201)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Rovigo al 30 novembre 1959.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 905, in data 10 aprile 1960, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di medico condotto dei comuni di Contarina (2ª condotta) e Trecenta (2ª condotta, frazione Sariano);
Ritenuto di dover costituire la Commissione giudicatrice del concorso stesso;
Viste le designazioni della prefettura di Rovigo e dei Comuni interessati e la proposta dell'Ordine dei medici;
Visto l'art. 44 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visti gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del pubblico concorso di cui alle premesse, è così costituita:

Presidente:
Bruno dott. Umberto, vice prefetto vicario.

Componenti:
Marra dott. Alfonso, medico provinciale superiore;
Belloni prof. Giuseppe, primario medico dell'Ospedale civile di Lendinara;
Ferro prof. Agostino, primario chirurgo dell'Ospedale civile di Rovigo;
Beker dott. Pietro, medico condotto.

Segretario:
Viggiani dott. Alberto, consigliere di prefettura.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto, che verrà anche pubblicato all'albo dell'Ufficio del medico provinciale di Rovigo, per otto giorni consecutivi, ed avrà la sua sede in Rovigo.

Rovigo, addì 2 agosto 1960

Il medico provinciale: MARRA

(5202)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI LATINA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Latina al 30 novembre 1959.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 206 del 28 gennaio 1960, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di veterinario condotto vacanti alla data del 30 novembre 1959;
Ritenuto che occorre provvedere alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso di cui trattasi;
Viste le designazioni dell'Ordine provinciale dei veterinari e del Consorzio veterinario interessato;
Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, sostituito dagli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Visti gli articoli 47, 54 e 81 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, sui concorsi a posti di sanitari condotti addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;
Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti, di cui alla narrativa premessa, è costituita come segue:

Presidente:
De Longis dott. Torquato, vice prefetto.

Componenti:
Lungarella dott. Michele, veterinario provinciale superiore;
Romboli prof. dott. Bruno, docente in patologia generale ed anatomia patologica veterinaria presso l'Università di Pisa, designato dall'Ordine dei veterinari di Latina;
Seren prof. dott. Ennio, docente in clinica medica veterinaria presso l'Università di Milano;
Calugi dott. Vinnoco, veterinario condotto del comune di Latina, designato dal presidente del Consorzio veterinario di Priverno - Roccagorga.

Eserciterà le funzioni di segretario della Commissione il dott. Francesco Di Monaco, consigliere di 1ª classe dell'Amministrazione civile dell'interno.

La Commissione giudicatrice inizierà le prove di esame non prima che sia decorso un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. La sede per il loro svolgimento è fissata presso i locali del Centro antimalarico di Latina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura di Latina, sede dell'Ufficio veterinario provinciale di Latina.

Latina, addì 4 agosto 1960

Il veterinario provinciale: LUNGARELLA

(5203)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.